

**Oggetto:** Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., per l'affidamento di servizi integrati, gestionali ed operativi, da eseguirsi negli immobili, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni, nonché negli immobili in uso a qualsiasi titolo alle Istituzioni Universitarie Pubbliche ed agli Enti ed Istituti di Ricerca.(ID SIGEF: 1299)

I chiarimenti della gara sono visibili sui siti [www.mef.gov.it](http://www.mef.gov.it); [www.consip.it](http://www.consip.it) [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it)

\*\*\*

**43) Domanda**

Riferimento punto III.1.1) del Bando di gara – art. 2 lettera g) del Disciplinare di gara

Si chiede conferma che gli importi delle cauzioni provvisorie da rendere all'atto della presentazione dell'offerta per ciascun lotto a cui il concorrente partecipa, possano essere ridotti, come stabilito, ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs 163/2006 in quanto, da una verifica effettuata, ci risulta che gli stessi siano già stati calcolati con la riduzione prevista dall'art. 75 suddetto.

**Risposta**

Gli importi delle cauzioni provvisorie sono quelli indicati nella documentazione di gara. Tali importi potranno essere ridotti ai sensi del comma 7 dell'art. 75 del D.Lgs 163/2006.

**44) Domanda**

Riferimento III.2.2) del Bando di Gara

Si chiede conferma che i Fatturati specifici richiesti possano essere stati realizzati con servizi svolti presso Strutture ed Enti Pubblici e Privati.

**Risposta**

Si conferma che i fatturati richiesti possono fare riferimento a contratti stipulati con Enti sia Pubblici che Privati.

**45) Domanda**

Posto che un'azienda sia in possesso, di un fatturato di costruzione ed installazione di impianti tecnologici, di tipologia afferenti a quelli oggetto dell'appalto, e di importo non inferiore a quello riportato nella Colonna C, al punto III.2.2 del bando di gara "Capacità Economica e Finanziaria", si chiede se tale tipologia di lavoro possa soddisfare il requisito di Fatturato specifico per servizi di manutenzione degli impianti (ovviamente da associare al fatturato specifico per servizi di pulizia e igiene ambientale).

**Risposta**

Si veda risposta alla domanda n° 36 contenuta nella prima tranche di risposte ai chiarimenti pubblicata in data 05/05/2014.

**46) Domanda**

Riferimento art. III.2.2. lett. B) dei bando di gara

Si chiede di confermare, in caso di partecipazione di un raggruppamento temporaneo di imprese, dove la capogruppo eseguirà l'attività dei "Servizi di pulizia e Igiene ambientale" e la mandante i servizi di manutenzione, al fine della compilazione della dichiarazione di cui al punto 10) dell'Allegato 1, che si possa scegliere alternativamente l'opzione A) o B);

In caso di scelta dell'opzione B), la capogruppo compilerà solo la parte relativa al fatturato per "servizi di pulizia ed igiene ambientale" e la mandante solo quella relativa ai "servizi di manutenzione degli impianti", nel rispetto dei singoli importi minimi indicati alle colonne C e D della tabella di cui all'art. III.2.2. lett. b) del bando di gara.

**Risposta**

Preliminarmente si consiglia di verificare se il raggruppamento temporaneo di imprese possieda i requisiti per esercitare la scelta tra le due tipologie di fatturato richiesto per la partecipazione.

Nell'ipotesi in cui, ricorrendo i relativi presupposti, il raggruppamento temporaneo di imprese scelga l'opzione B) ciascuna impresa del raggruppamento dovrà indicare il/i fatturato/i posseduto/i (utile/i al fine del soddisfacimento del requisito di fatturato specifico), così come peraltro espressamente previsto al paragrafo 4.2 (pagina 40) del Disciplinare di gara.

Per completezza, inoltre, si rinvia alla risposta formulata al quesito n. 2, contenuto nella prima tranches di risposte ai chiarimenti pubblicata in data 05/05/2014, in merito alla scelta dell'opzione di cui all'Allegato 1, n. 10, lettera A).

#### **47) Domanda**

Riferimento punto 2. lettera f) della dichiarazione Allegato 1

Si chiede di chiarire, con riferimento alle operazioni societarie intervenute nell'anno precedente alla data di pubblicazione del bando e la conseguente indicazione dei soggetti cessati dalla carica, che nel caso specifico di "cessione/affitto di ramo d'azienda", la dichiarazione debba essere resa dalla sola società cessionaria.

#### **Risposta**

La dichiarazione deve essere resa dall'operatore economico che partecipa alla gara.

#### **48) Domanda**

Riferimento punto 20. della dichiarazione Allegato 1

Si chiede di chiarire, con riferimento al possesso di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, a quali categorie previste dalla normativa vigente si faccia riferimento.

#### **Risposta**

Si veda errata corrigé pubblicato in data 05/05/2014. Si precisa, in ogni caso, che ai fini dell'esecuzione delle attività di raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento/recupero dei rifiuti che potranno essere richieste dalle Amministrazioni contraenti, il Fornitore dovrà essere in possesso dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per le categorie relative alle effettive attività richieste con i singoli Ordinativi Principali di Fornitura.

#### **49) Domanda**

In riferimento al requisito di cui all'art. III.2.2 lettera b)–(ii) del Bando di Gara e relativo al fatturato specifico "per servizi di manutenzione impianti" si chiede se è corretta l'interpretazione per cui nel caso di contratto di "Servizio Integrato Energia" va considerata la sola quota percentuale di incidenza della manutenzione sull'importo totale del contratto escluso il combustibile.

#### **Risposta**

Il fatturato specifico richiesto per servizi di manutenzione degli impianti di cui al punto III.2.2, lettera b) del Bando di gara comprende esclusivamente la quota relativa alla manutenzione e conduzione degli impianti con l'esclusione dell'importo afferente ad altre attività connesse, quali ad esempio la fornitura di energia ovvero le prestazioni inerenti alla costruzione e/o all'installazione di impianti. Per completezza si veda anche la risposta alla domanda n° 12 contenuta nella prima tranches di risposte ai chiarimenti pubblicata in data 05/05/2014.

#### **50) Domanda**

In riferimento al requisito di cui all'art. III.2.2 lettera b)–(ii) del Bando di Gara e relativo al fatturato specifico "per servizi di manutenzione impianti" si chiede se è corretta l'interpretazione per cui nel caso di contratto di "Servizio di Gestione Integrata di impianti di Pubblica Illuminazione" va considerata la sola quota percentuale di incidenza della manutenzione sull'importo totale del contratto escluso l'energia elettrica.

#### **Risposta**

Si precisa che, ai fini del soddisfacimento del requisito di fatturato di cui al punto III.2.2 - lettera b) - punto (ii) - colonna C del Bando di gara, ovvero fatturato specifico per servizi di manutenzione degli impianti, sarà considerato esclusivamente il fatturato relativo alla manutenzione di impianti inerenti l'oggetto contrattuale e posti al servizio degli edifici. Pertanto la tipologia di fatturato indicata nel quesito non potrà essere computata ai fini del soddisfacimento del requisito sopra menzionato perché afferente ad impianti che non sono posti al servizio degli edifici.

#### **51) Domanda**

In caso di partecipazione alla presente procedura di gara di un Consorzio Stabile ex art. 34 lett. c) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., nel Disciplinare di gara, a pagina 39, si specifica che ai fini della compilazione dell'Allegato 1, i requisiti relativi alla situazione giuridica, alla capacità economica e alla capacità tecnica dovranno essere così posseduti e dichiarati:

- Con riferimento al requisito di capacità economica – finanziaria di cui alla lettera b) del punto III.2.2) del Bando di gara questi dovranno essere posseduti dal consorzio o, ove indicate, cumulativamente dalle consorziate indicate quali concorrenti.

Si chiede di precisare se sia giusta la nostra interpretazione in merito ossia che è mera facoltà del consorzio stabile decidere di comprovare il requisito del fatturato specifico mediante attribuzioni proprie e dirette oppure ricorrendo a quelli dei consorziati esecutori (cd. Cumulo alla rinfusa dei requisiti)

In sostanza quanto affermato nel Disciplinare di gara deve essere così letto: il requisito di cui alla lettera b) del punto III.2.2) del Bando di gara deve essere posseduto dal Consorzio o cumulativamente dalle imprese consorziate indicate come concorrenti.

**Risposta**

E' stata riportata correttamente nel quesito la prescrizione al riguardo contenuta al paragrafo 4.2, pagina 40 del Disciplinare di gara.

**52) Domanda**

Chiediamo conferma che la comprova dei requisiti di cui al punto III.2.3), lettere b) e c) del Bando di gara, possa essere soddisfatta presentando copia conforme all'originale del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. competente per entrambi i requisiti.

**Risposta**

Si conferma.

**53) Domanda**

Chiediamo conferma che gli importi delle singole cauzioni provvisorie indicati sia nel Bando di gara che nel Disciplinare siano già ridotti del 50% e pertanto riducibili di un ulteriore 0,5% ciascuna, se in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000; la medesima conferma viene chiesta anche per le cauzioni definitive.

**Risposta**

In riferimento alle cauzioni provvisorie si veda risposta alla domanda n. 43. Si conferma inoltre che, ai sensi dell'articolo 113, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006, anche gli importi delle cauzioni definitive potranno essere ridotti ai sensi del comma 7 dell'art. 75 del D.Lgs 163/2006.

**54) Domanda**

Bando di Gara - relativamente ai requisiti di ammissione per Raggruppamenti Temporanei di Imprese (RTI), si chiede conferma che una Società Con fatturato specifico (così come definito al punto III,2.2 -lettera b - del Bando di Gara) pari ad euro "zero", può associarsi ad un RTI già in possesso della totalità del requisito richiesto.

**Risposta**

Una società che non ha fatturato per soddisfare anche in parte il requisito di cui al punto III.2.2, lettera b) del Bando di gara può partecipare ad un RTI che, attraverso le altre imprese raggruppate, soddisfa il 100% di detto requisito, purché non rivesta il ruolo di mandataria.

Si precisa e ricorda, tuttavia, che con riferimento ai requisiti di capacità tecnica di cui al punto III.2.3 del Bando di gara, le attività per le quali sono richieste le qualificazioni/abilitazioni oggetto di detti requisiti potranno essere svolte soltanto da imprese in possesso di dette qualificazioni/abilitazioni.

Con riferimento poi alle situazioni personali di cui alle lettere a) e b) del punto III.2.1) del Bando di gara e alla capacità economico-finanziaria di cui al punto III.2.2, lettera a), in caso di R.T.I. sia costituito che costituendo, i requisiti devono essere posseduti da ciascuna delle imprese raggruppate o raggruppate.

Resta inoltre, ovviamente, inteso che l'impresa dovrà svolgere uno o più servizi oggetto dell'appalto ed essere in possesso, ove richiesto dalla lex specialis, delle certificazioni all'uopo necessarie.

Per completezza si vedano anche le risposte alle domande nn. 20 e 21 contenute nella prima tranche di risposte ai chiarimenti pubblicata in data 05/05/2014.

**55) Domanda**

Bando di Gara - relativamente al requisito di capacità economica e finanziaria di cui all'art. III.2.2) -lettere b) (fatturato specifico) del bando di gara, si chiede conferma che non vi debba essere corrispondenza tra la quota % di possesso del suddetti requisito e la quota % di partecipazione al RTI, fermo restando che la mandataria dovrà comunque possedere il requisito ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria così come previsto dall'art. 275, comma 2, del D.P.R. 207/2010.

**Risposta**

Con riferimento al requisito di capacità economica e finanziaria di cui all'art. III.2.2), lettere b) del Bando di gara, si conferma che in caso di partecipazione in RTI non vi deve essere necessariamente corrispondenza tra quota di partecipazione di un'impresa al RTI e quota di possesso del requisito. La mandataria dovrà, tuttavia, possedere detto requisito in misura maggioritaria in senso relativo ed eseguire la prestazione in misura maggioritaria, così come, peraltro, prescritto ai paragrafi 4.1 e 4.2 del Disciplinare di gara.

**56) Domanda**

Bando, Disciplinare e Capitolato Tecnico - relativamente ai requisiti di ammissioni per Raggruppamenti Temporanei di Imprese (RTI), chiediamo conferma che una Società che eroga solo servizi tecnici di consulenza e di ingegneria, può associarsi ai un RTI in possesso di tutti i requisiti per la partecipazione alla gara. Ciò in quanto la Società si propone per l'erogazione delle attività di cui al par. 6.2. del Capitolato Tecnico "Costituzione e Gestione dell'Anagrafica Tecnica", servizi che, come da documentazione di gara, rivestono specificità (anche in fase di offerta tecnica) che richiedono l'opportuno intervento di operatori specializzati nel settore.

In tal senso si chiede conferma che, in analogia a gare similari, nella compilazione da parte della Società dell'Allegato 1, punto 10) [fatturato specifico di cui al punto III.2.2) lettera b) del Bando di gara] è corretto indicare il proprio fatturato specifico pari ad euro "zero" ed inoltre riportare nella tabella di cui al punto 17) lettera b) del già citato Allegato 1, la % (percentuale) corrispondente nella colonna "servizi di governo".

**Risposta**

Si veda la risposta alla precedente domanda n. 54.

Fermo restando quanto precisato nella predetta risposta, nell'ipotesi prospettata nel quesito la società - partecipante ad un RTI nel quale le altre imprese raggruppate soddisfano già al 100% tutti i requisiti di partecipazione prescritti dal Bando di gara - potrà indicare un importo pari a zero nella dichiarazione di cui al numero 10) dell'Allegato 1 ed indicare nella dichiarazione di cui al numero 17), lettera b) del medesimo Allegato 1, la percentuale dei "servizi di governo" corrispondente alle attività che le faranno carico in sede di esecuzione contrattuale.

**57) Domanda**

Disciplinare di Gara - con riferimento alle modalità di partecipazione, si chiede se un concorrente possa presentare offerta esclusivamente per uno o più lotti accessori senza presentarla per alcun lotto ordinario.

**Risposta**

Si conferma che un concorrente può presentare offerta esclusivamente per uno o più lotti accessori senza presentarla per alcun lotto ordinario.

**58) Domanda**

Allegato 1 di Gara - con riferimento all'Allegato 1 (Dichiarazione necessaria) - punto 20, si chiede se, in caso di partecipazione in RTI, ogni impresa debba rendere tale dichiarazione esclusivamente sulla base della propria situazione aziendale, indipendentemente da quanto dichiarato dalle altre imprese del proprio RTI.

**Risposta**

Ciascuna impresa partecipante ad un RTI dovrà rilasciare la dichiarazione di cui al punto 20 sulla base della propria situazione aziendale. Resta fermo, però, che il RTI dovrà essere in grado, tramite proprie imprese in possesso dei necessari requisiti e/o tramite subappalto, di eseguire le attività di raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento/recupero dei rifiuti che, in caso di aggiudicazione di uno o più lotti di gara, dovranno essere svolte in esecuzione della relativa Convenzione e, quindi, degli Ordinativi Principali di Fornitura e relativi Atti Aggiuntivi ricevuti dalle Amministrazioni contraenti.

**59) Domanda**

Capitolato Tecnico - Paragrafo 3 - pag. 13-14: si chiede conferma se per gli immobili in uso alle Istituzioni Universitarie Pubbliche ed agli Enti ed Istituti di ricerca si faccia esclusivo riferimento alle seguenti categorie ISTAT;

- Università e istituti di istruzione Universitaria pubblici

- Enti e istituzioni di ricerca

In caso negativo si chiede di elencare le ulteriori categorie ISTAT a cui si fa riferimento.

**Risposta**

Non si conferma. Per gli immobili in uso alle Istituzioni Universitarie Pubbliche ed agli Enti ed Istituti di ricerca non si fa riferimento, "esclusivamente", alle categorie sopra indicate contenute nell'elenco delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato predisposto dall'Istat, in quanto tale elenco non può considerarsi esaustivo non annoverando tutte le Amministrazioni pubbliche legittimate ad aderire alle Convenzioni stipulate dalla Consip S.p.A. ex art. 26 della L. 488/1999 e s.m.i. Ad esempio, nel caso di specie, la categoria ISTAT "Enti ed istituzioni di ricerca" non comprende tutti gli Enti ed Istituti di ricerca.

**60) Domanda**

Capitolato Tecnico - Paragrafo 3 - pag. 14: in riferimento all'espressione "Si chiarisce che in nessun caso possono essere chiesti né eseguiti i servizi oggetto del presente Capitolato su immobili/ambienti/aree adibiti ad attività tipicamente ospedaliera...", si richiede se le Amministrazioni di tipo sanitario siano del tutto escluse dalla presente Convenzione o se possano comunque aderirvi limitatamente agli immobili destinati prevalentemente ad uso ufficio.

**Risposta**

Si veda risposta alla domanda n° 37 contenuta nella prima tranche di risposte ai chiarimenti pubblicata in data 05/05/2014.

#### 61) Domanda

Capitolato Tecnico - Paragrafi 5.2.1 e 5.2.2 - pag. 24: il paragrafo 5.2.1 afferma che il set minimo cli servizi da ordinare per la modalità di erogazione "Facility Management" é pari ad "almeno 6 servizi operativi tra quelli previsti nel presente Capitolato Tecnico (esclusi i servizi di Minuto Mantenimento Edile, Presidio Tecnologico e di Pulizia e Reperibilità), di cui per lo meno 2 afferenti alla categoria Servizi di Manutenzione".

La tabella presente nel paragrafo 5.2.2 lascia tuttavia intendere che possono aderire alla modalità "Facility Management" anche le Amministrazioni che intendono ordinare solamente 3, 4 o 5 servizi.

Si richiede di fornire chiarimenti in merito a tale contrasto.

#### Risposta

Con riferimento alla Tabella riportata al paragrafo 5.2.2 del Capitolato tecnico e, più in generale, a quanto previsto e prescritto nel citato paragrafo 5.2.2 e nel precedente paragrafo 5.2.1 del Capitolato tecnico, si chiarisce quanto segue.

Fatto salvo quanto previsto al paragrafo 5.2.1 del Capitolato tecnico - anche e soprattutto con riferimento al set minimo di servizi per la modalità Facility Management e per la modalità Facility Management Light - e fatto altresì salvo l'obbligo, inderogabile, per le Pubbliche Amministrazioni di scegliere: (i) la modalità Facility Management Light nelle ipotesi di richiesta di numero 3 o 4 servizi operativi per immobili di dimensioni inferiori a 2.000 mq e (ii) la modalità Facility Management nelle ipotesi di richiesta di un numero di servizi operativi maggiore di 8 per immobili di dimensioni superiori a 10.000 mq, nelle altre ipotesi esemplificate nella citata Tabella contenuta al paragrafo 5.2.2 del Capitolato tecnico, le Pubbliche Amministrazioni, in caso di scelta della modalità di erogazione Facility Management, potranno derogare dall'obbligo di ordinare almeno n. 6 servizi operativi dandone puntuale e dettagliata motivazione all'interno delle relative sezioni del "Piano di supporto alla P.A. per l'ottimizzazione ed il controllo della domanda" (PSO). Nelle citate ipotesi di deroga, le Pubbliche Amministrazioni sono tenute, comunque, ad ordinare almeno n. 3 servizi operativi, di cui almeno n. 2 servizi di manutenzione.

#### 62) Domanda

Capitolato Tecnico - Paragrafo 5.2.2 \_ pag. 24: si richiede se le superfici riportate siano da intendersi nette o lorde.

#### Risposta

Si fa riferimento a superfici lorde.

#### 63) Domanda

Disciplinare di Gara - In riferimento al punto 6 "Modalità di aggiudicazione della gara", ed in particolare al criterio del "punteggio economico" così come definito alla lettera B " Valore della franchigia offerta relativa ai servizi di Manutenzione", relativamente al punteggio economico provvisorio attribuito alla j-esima franchigia si chiede conferma del valore pari 1 indicato come esponente all'interno della formula all'° uopo indicata. Tale richiesta nasce sia dal fatto che tale indicazione se fosse confermata sarebbe inutile sia dal momento che nella precedente procedura (F M3) tale esponente era uguale a 2.

#### Risposta

Si conferma la correttezza della formula indicata compreso l'esponente pari a 1.

#### 64) Domanda

Allegato 2 e Disciplinare di Gara - In riferimento all'allegato 2 "Offerta tecnica" ed in particolare allo schema di risposta "Relazione Tecnica", relativamente al punto 4 "Tabelle con i dettagli delle stime di adesione delle Amministrazioni", si pone il seguente quesito:

- la compilazione delle tabelle in questione nei termini indicati nella documentazione di gara. essendo riferita all'esaurimento del massimale e quindi ad un valore certo e noto, incrociata con i dati e le informazioni richieste al punto j.l-a.l di pag. 57 del Disciplinare di Gara che cita testualmente "...dovrà essere indicata per ogni gruppo omogeneo la consistenza geometrica media (superficie lorda e netta) e la consistenza impiantistica media degli immobili. La consistenza dovrà essere inoltre dettagliata secondo le aree omogenee (relative al servizio di pulizia) e gli elementi impiantistici definiti nel Capitolato Tecnico.." permette di dedurre i valori economici dei servizi tariffati a metro quadro e di avere dei parametri di riferimento per valori economici dei restanti servizi. Ove la nostra interpretazione fosse corretta, tale parte dell'offer1a tecnica risulterebbe palesemente in contrasto con il divieto "La presenza nella documentazione contenuta nella "Busta B - Offerta Tecnica" di qualsivoglia indicazione diretta (o indiretta) di carattere economico relativo all'offerta costituisce causa di esclusione dalla gara".

#### Risposta

Si vedano errata corrige e risposta alla domanda n° 39 contenuta nella prima tranche di risposte ai chiarimenti pubblicati in data 05/05/2014.

#### 65) Domanda

Al paragrafo III.2.2 (Capacità economica e finanziaria) del Bando di gara viene chiesto, tra l'altro, un fatturato specifico per servizi di manutenzione degli impianti (punto ii), in misura differenziata per ciascun lotto. Ciò posto, si chiede conferma che - similmente a quanto chiarito in precedenti gare, dove era richiesto analogo requisito - alla manutenzione è assimilabile la installazione di impianti.

#### Risposta

Il fatturato specifico richiesto deve essere quello indicato al punto III.2.2) del Bando di gara. Un fatturato relativo alla sola installazione di impianti non può, pertanto, soddisfare il requisito di fatturato specifico richiesto.

#### 66) Domanda

Si prega di confermare che all'interno della tabella di cui al punto 17 lett. B) dell'Allegato 1 "Dichiarazione necessaria" del Bando di Gara debbano essere indicate le quote di esecuzione dei membri di un costituendo raggruppamento temporaneo di imprese – e non le quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo di imprese.

#### Risposta

Come espressamente indicato nel richiamato punto dell'Allegato 1, nella tabella di cui al punto 17), lettera b) dell'Allegato 1 al Disciplinare di gara deve essere riportata la ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del RTI e, pertanto, le forniture e/o servizi che saranno eseguiti da ciascuna singola Impresa componente il RTI e non le quote di partecipazione al Raggruppamento.

#### 67) Domanda

Si prega di confermare che, in caso di partecipazione a più Lotti da parte di un costituendo raggruppamento temporaneo di imprese composto dai medesimi membri, le quote percentuali di esecuzione dei membri possano essere diverse a seconda del Lotto a cui si partecipa, fermo restando il principio che la mandataria dovrà eseguire la prestazione in misura maggioritaria e dovrà possedere il requisito economico-finanziario in misura maggioritaria in senso relativo

#### Risposta

Si conferma che, in caso di partecipazione a più lotti da parte di un RTI formato dalle stesse imprese, all'interno del RTI le quote di esecuzione facenti capo alle singole imprese possono essere modificate al variare del Lotto a cui si partecipa. La mandataria dovrà eseguire la prestazione in misura maggioritaria e possedere il requisito economico-finanziario in misura maggioritaria in senso relativo, nonché possedere:

a) l'iscrizione di cui al **punto III.2.3, lettera c) del Bando di gara** almeno per la fascia E;

**ovvero, in alternativa**

b) sia la qualificazione di cui al **punto III.2.3, lettera a) del Bando di gara**, sia le abilitazioni di cui al **punto III.2.3, lettera b) del Bando di gara**.

In merito al possesso dei requisiti economico-finanziari da parte della mandataria si veda anche la risposta alle domande n° 20 e 21 contenute nella prima tranche di risposte ai chiarimenti pubblicata in data 05/05/2014.

#### 68) Domanda

Premesso che tra i requisiti di capacità economico-finanziaria di cui all'art. III.2.2) del Bando di gara d'appalto al punto ii) è previsto, tra l'altro, "un fatturato specifico per servizi di manutenzione degli impianti", si chiede di confermare che può essere considerato in possesso del detto requisito un soggetto che negli ultimi due esercizi finanziari approvati ha realizzato un fatturato per "servizio energia" con esclusione della fornitura combustibile e per importo corrispondente a quello previsto alla colonna C.

#### Risposta

Si veda risposta alla domanda n° 12 contenuta nella prima tranche di risposte ai chiarimenti pubblicata in data 05/05/2014.

#### 69) Domanda

Premesso che tra i requisiti di capacità economico-finanziaria di cui all'art. III.2.2.) del Bando di gara d'appalto al punto ii) è previsto, "un fatturato specifico per servizi di manutenzione degli impianti nonché un fatturato specifico per servizi di pulizia ed igiene ambientale la cui somma non risulti essere inferiore alla somma dei valori indicati rispettivamente nelle colonne C e D fermo restando il rispetto dei singoli importi minimi indicati nelle medesime colonne", si chiede di confermare che può essere costituita un'associazione tra un soggetto che negli ultimi due esercizi finanziari approvati ha conseguito un fatturato specifico per servizi di manutenzione impianti per l'importo minimo previsto nella colonna C della tabella e tra un altro soggetto che negli ultimi due esercizi finanziari approvati

ha conseguito un fatturato specifico per servizi di pulizia ed igiene ambientale per l'importo minimo previsto nella colonna D della tabella medesima

**Risposta**

Si veda risposta alla domanda n° 19, nonché la risposta alle domande nn. 20 e 21 contenute nella prima tranche di risposte ai chiarimenti pubblicata in data 05/05/2014.

**70) Domanda**

Definizione della percentuale di spese generali e utili d'impresa

Nell'Allegato 10 - "Prezzi", Sezione 3.1 "Servizi Manutentivi e di pulizia ed igiene ambientale" si chiede a codesta spettabile Consip di confermare che il valore della percentuale da ribassare riferito esclusivamente alla somma delle percentuali per costi generali e utile d'impresa è il 28,70%.

**Risposta**

Si conferma che il ribasso da effettuarsi sul corrispettivo della mano d'opera si applica esclusivamente al 28,70% (relativo a costi generali e utile d'impresa).

**71) Domanda**

In merito alla gara in oggetto siamo a chiedervi se i servizi di governo, meglio specificati al punto 3.1.1. del capitolato tecnico possono essere oggetto di subappalto. In caso affermativo, si chiede se il subappalto dei servizi di governo possano essere considerati una quota aggiuntiva rispetto a quella massima consentita dall'art. 118 del dlgs. 163/2006.

**Risposta**

Così come espressamente previsto al paragrafo 9, del Disciplinare di gara, all'articolo 15 dello Schema di convenzione e all'articolo 18 delle Condizioni Generali allegate allo Schema di convenzione, il subappalto è ammesso in conformità all'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e, pertanto, tra l'altro, in misura non superiore al 30% dell'importo della Convenzione. Si conferma, pertanto, che i "servizi di governo" possono formare oggetto di subappalto, ma l'eventuale subappalto degli stessi sarà computato (insieme alle altre attività eventualmente subappaltate) per il calcolo del limite massimo di subappalto (30%) di cui all'articolo 118 del D.Lgs. n. 163/2006: per il subappalto dei servizi di governo non è, dunque, riservata alcuna quota aggiuntiva.

**72) Domanda**

In relazione alla documentazione da inserire nella busta B (offerta tecnica), in particolare per quanto riguarda il punto 4 dell'allegato 2 'Schema di risposta', e nella busta C (offerta economica), nonché, per la corretta formulazione dell'offerta tecnica, si rileva quanto segue: rispetto alle tabelle con i dettagli delle stime di adesione delle Amministrazioni, se si prende a riferimento, ad esempio, la manutenzione degli impianti elettrici – stante il prezzo di 1,862 euro mq anno fissato nel prezzario (allegato 10) e dato il presupposto che le consistenze ipotizzate relative ai servizi saranno ragionevolmente quantificate dagli operatori economici sino a giungere all'esaurimento del plafond previsto dalla Convenzione (paragrafo 2.2 dell'Offerta Tecnica) – il confronto delle quantità di mq che saranno stimate ed indicate da parte dei concorrenti, in sede di offerta tecnica, daranno inevitabilmente un'indicazione indiretta (quantomeno in termini proporzionali tra i concorrenti) della percentuale di ribasso che gli stessi hanno indicato in sede di offerta economica.

Rilevato ciò, si chiede se il punto 4 dell'allegato 2 all'offerta tecnica debba essere inserito nella busta C (offerta economica) e non nella busta B (offerta tecnica) in quanto ciò comporterebbe un'indicazione indiretta di carattere economico relativa all'offerta, sanzionata dal disciplinare (pag. 25) a pena di esclusione del concorrente.

**Risposta**

Si vedano errata corrige e risposta alla domanda n° 39 contenuta nella prima tranche di risposte ai chiarimenti pubblicati in data 05/05/2014.

**73) Domanda**

Il disciplinare di gara prevede al punto 1.1. che "anche ai sensi di quanto disposto dall' art. 2 comma 2 della L.241/1990 e dell'art. 11, comma 6, del D. Lgs. 163/2006, in ragione della particolare complessità delle offerte che verranno presentate dai partecipanti e del numero di concorrenti che si prevede interverranno alla presente gara che potrebbe comportare un prolungamento delle attività della Commissione di gara, la durata del presente procedimento e della relativa garanzia è fissata in 270 giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione delle offerte".

Stante che la scadenza per la presentazione delle offerte è prevista per il 19 maggio p.v., si chiede conferma che le garanzie provvisorie dovranno avere come termine di scadenza il 12.02.2015 e che il termine indicato all'art. 2 lettera g) del disciplinare, 14.12.2014 sia da considerarsi un refuso.

Si chiede inoltre conferma che gli importi delle garanzie provvisorie indicati sempre all'art. 2 lettera g) del disciplinare siano già ridotti al 1% e che pertanto gli stessi non possano essere ulteriormente dimezzati.

Si chiede infine conferma che, in caso di partecipazione a più lotti, è possibile presentare due sole referenze bancarie con indicazione specifica dei lotti ai quali le stesse si riferiscono.

**Risposta**

A seguito della Errata Corrigere pubblicata in data 05/05/2014, il termine ultimo (perentorio) per la presentazione delle offerte è stato prorogato al 19 giugno 2014: pertanto, la durata delle garanzie provvisorie (conformemente a quella del procedimento) dovrà essere pari a 270 giorni solari a decorrere dal 19 giugno 2014.

In merito all'importo delle garanzie provvisorie, vedasi la risposta alle precedenti domande nn. 43 e 53.

Le referenze da presentare devono essere almeno due per la partecipazione alla gara, indipendentemente dal numero di Lotti ai quali si partecipa. Le dichiarazioni devono indicare i Lotti della gara ai quali l'impresa partecipa.

**74) Domanda**

Nel caso di RTI costituito, ai fini della generazione del documento PASSOE, la mandante (nello , specifico Consorzio Stabile) indica nel proprio profilo l'impresa Mandataria, la quale poi genererà il documento PA%OE come capogruppo dello specifico RTI. Nel caso in cui il Consorzio Mandante indichi una determinata consorziata come impresa esecutrice, tale consorziata esecutrice, registrandosi al servizio come "consorziata esecutore di consorzio stabile", deve poi indicare l'impresa Mandataria o il consorzio Mandante?

**Risposta**

Si veda risposta alla domanda n° 4 contenuta nella prima tranches di risposte ai chiarimenti pubblicati in data 05/05/2014.

**75) Domanda**

Fermo restando la capacità del soggetto partecipante di partecipare a tutti i lotti, ai fini dell'emissione delle referenze bancarie richieste, qualora tale soggetto partecipi solo a determinati lotti, l'oggetto da indicare nelle referenze può essere generico (se sì, si richiede di specificare il testo) o deve specificare i lotti a cui si intende partecipare?

**Risposta**

Le referenze bancarie devono fare riferimento alla gara e ai Lotti ai quali si partecipa. Vedasi anche la risposta alla precedente domanda n. 73.

**76) Domanda**

Relativamente al criterio di valutazione dell'offerta tecnica j.1 a.1 "Analisi del lotto territoriale di riferimento", si richiede un chiarimento circa il significato di "consistenza geometrica media (lorda e netta)". In particolare, considerando la vastità tipologica e dimensionale delle Amministrazioni su un determinato lotto, e considerando la difficoltà di disporre di informazioni di dettaglio complete, si richiede di sapere come sia valutata la possibilità di arrivare ad un risultato stimato attraverso correlazione di dati e ipotesi.

**Risposta**

Si veda errata corrigere e risposta alla domanda n° 39 contenuta nella prima tranches di risposte ai chiarimenti pubblicati in data 05/05/2014.

**77) Domanda**

Relativamente al punto III.1.1.) Cauzioni e garanzie del bando di gara, per quanto riguarda il lotto n. 13 visto che non viene riportato nell'elenco, si presume che l'importo da garantire sia stimato nella misura del 1% come per gli altri lotti, quindi per euro 2.210.000,00 si chiede conferma di detto importo e si chiede ulteriore conferma se gli importi riportati, già calcolati nella misura dell'1% , possano essere ulteriormente ridotti del 50% (come riportato nel penultimo capoverso del bando di gara punto III.1.1) ... in ragione di quanto stabilito nell'art. 75 del D.lgs 163/2006).

**Risposta**

Si conferma che, come indicato al paragrafo 2, lettera g) del Disciplinare di gara, la cauzione provvisoria relativa al lotto 13 è pari a 2.210.000,00.

In riferimento al successivo quesito si faccia riferimento alla risposta alle precedenti domande nn. 43 e 53.

**78) Domanda**

Relativamente alla capacità economia finanziaria da dimostrare come richiesto al punto III.2.2) del bando di gara al punto (ii), visto la presenza della ns. società in Aziende Ospedaliere e ASL, chiede se l'importo del fatturato specifico di manutenzione impianti può comprendere anche manutenzioni effettuate su impianti di gas medicinali.

**Risposta**

Relativamente allo specifico esempio proposto, si precisa che non può essere considerato valido ai fini del soddisfacimento del requisito di cui sopra un contratto avente ad oggetto manutenzioni effettuate su impianti di gas medicinali in quanto non inerenti l'oggetto contrattuale. Si ricorda inoltre che, come indicato al paragrafo 3 del



Capitolato, non potranno essere eseguiti i servizi oggetto del presente appalto su immobili\ambienti\aree adibiti ad attività tipicamente ospedaliera.

**79) Domanda**

Sempre per la comprova della Capacità economica finanziaria chiede quale sia il biennio da - tenere in considerazione anni 2011/2012 o 2012/2013.

**Risposta**

Si veda risposta alla domanda n° 6 contenuta nella prima tranche di risposte ai chiarimenti pubblicati in data 05/05/2014.

**80) Domanda**

Con riferimento al punto j1) a1) dell' offerta Tecnica, si richiede se è corretta l'interpretazione secondo la quale è richiesto di individuare puntualmente, già in sede di offerta, le PA insistenti nel Lotto di Riferimento (es: indirizzo, numero edifici, dimensione edifici).

**Risposta**

Si veda errata corrige e risposta alla domanda n° 39 contenuta nella prima tranche di risposte ai chiarimenti pubblicati in data 05/05/2014.

**81) Domanda**

Relativamente al criterio tecnico "a.1 - Analisi del lotto territoriale di riferimento" del Disciplinare di gara, si chiede di chiarire se per Amministrazioni presenti nel lotto è da intendersi la puntuale individuazione e classificazione delle Amministrazioni Pubbliche e le reali consistenze geometriche ed impiantistiche degli immobili o se invece sarà valutata la plausibilità dello scenario proposto in relazione al singolo lotto.

**Risposta**

Si veda l'errata corrige, la risposta alla domanda n° 39 contenuta nella prima tranche di risposte ai chiarimenti pubblicati in data 05/05/2014.

**82) Domanda**

Con riferimento all'Allegato 2 - Offerta Tecnica si chiede di specificare se siano ammesse nella Relazione Tecnica fogli in formato A3 e se in caso affermativo un foglio in formato A3 equivalga a 2 fogli formato A4.

**Risposta**

Si conferma che potranno essere ammessi nella Relazione Tecnica fogli in formato A3 e che un foglio in formato A3 equivarrà a 2 fogli formato A4.

**83) Domanda**

Con riferimento all'Allegato 2 - Offerta Tecnica si chiede inoltre conferma che all'interno delle 200 pagine formato A4 siano ricompresi anche i capitoli:

- presentazione offerente
- documentazione coperta da riservatezza
- tabelle con i dettagli delle stime di adesione delle amministrazioni

**Risposta**

Nelle 200 pagine sono ricompresi i capitoli "presentazione offerente" e "documentazione coperta da riservatezza", mentre, non sono più ricomprese le citate tabelle con i dettagli delle stime di adesione delle Amministrazioni in quanto, così come evidenziato nell'errata corrige pubblicata in data 05/05/2014, le predette tabelle non sono più richieste dalla *lex specialis* di gara.

**84) Domanda**

In relazione all' art. 8, punto 8.1 " CAUZIONI DEFINITIVE" del disciplinare di gara, si chiede cortesemente di confermare che l'importo delle garanzie fideiussorie prestate in favore delle singole Amministrazioni Contraenti soggetto ad incremento nel caso di sconti eccedenti rispettivamente il 10% e il 20%, sia quello riferibile alla cauzione base e non all'importo contrattuale, come meglio specificato nella tabella sottostante (elaborata sulla base della tabella inserita nella documentazione Consip relativa alla procedura FM3):

Importo contrattuale		1.000.000,00	
Ribasso		24%	
Cauzione base	5%	5%	€ 50.000,00
Dal 10% al 20% del ribasso	10% x 1	10%	€ 5.000,00
Dal 20% al 24% del ribasso	4% x 2	8%	€ 4.000,00
<b>IMPORTO FINALE DI GARANZIA</b>			<b>€ 59.000,00</b>

**Risposta**

Si veda risposta alla domanda n° 32 contenuta nella prima tranches di risposte ai chiarimenti pubblicata in data 05/05/2014.

**85) Domanda**

In relazione alla richiesta di presentazione del PASSOE, si segnala che al momento dell'inseimento del CIG per la ricerca dei lotti di gara all'interno del sistema AVCPASS, compare il seguente messaggio "il CIG indicato non è gestito dal sistema AVCPass". Vi chiediamo pertanto di confermare che il sistema AVCPASS non sarà utilizzato.

**Risposta**

I CIG indicati nella documentazione di gara sono corretti, in quanto richiesti e rilasciati con le modalità previste.

Con riferimento all'AVCPass, si conferma quanto previsto nella disciplina di gara per cui "In adempimento a quanto previsto dall'art. 6 bis del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., dalla Deliberazione dell'AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012 nonché dalla legge di conversione 27 febbraio 2014, n. 15, la Consip si riserva di procedere alla verifica circa il possesso dei requisiti inerenti la presente iniziativa tramite la BDNCP.

Si segnala che, nel caso in cui partecipino alla presente iniziativa concorrenti che non risultino essere registrati presso il detto sistema, la Consip provvederà, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine congruo per l'effettuazione della registrazione medesima.

Si evidenzia, infine, che la mancata registrazione presso il servizio AVCPass, nonché l'eventuale mancata trasmissione del PASSOE, non comportano, di per se e salvo quanto oltre previsto, l'esclusione dalla presente procedura".

Stante quanto sopra rappresentato, si comunica che la Consip, per la procedura in argomento, effettuerà la verifica sul possesso dei requisiti con le modalità tradizionali.

**86) Domanda**

1) Nel modello di dichiarazione Allegato 1 al punto 20 l'impresa deve dichiarare "che l'impresa è in possesso dell'iscrizione all' Albo Nazionale Gestori Ambientali per tutte le categorie previste dalla normativa vigente in materia con riferimento alle attività di raccolta, trasporto e smaltimento/ recupero rifiuti che, in caso di aggiudicazione di uno o più lotti di gara, dovranno essere svolte in esecuzione della relativa Convenzione e, quindi, degli Ordinativi Principali di Fornitura ricevuti dalle Amministrazioni Contraenti; OPPURE che l'impresa, per la prestazione delle attività di raccolta, trasporto e smaltimento/ recupero rifiuti che, in caso di aggiudicazione di uno o più lotti di gara, dovranno essere svolte in esecuzione della relativa Convenzione e, quindi, degli Ordinativi Principali di Fornitura ricevuti dalle Amministrazioni Contraenti, intende subappaltare tali attività a ditta in possesso dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per le categorie all'uopo previste dalla normativa vigente in materia; il tutto alle condizioni e nei limiti stabiliti nel Disciplinare di gara, nello Schema di Convenzione nonché nell'art 118 del D. Lgs. 163/ 2006; e che in ogni caso l'impresa si impegna fin da ora a consegnare all'Amministrazione contraente che richieda i servizi di raccolta e/ o trasporto e/o smaltimento/recupero, le attestazioni di iscrizione all' Albo Nazionale Gestori Ambientali per le categorie previste dalla normativa vigente in materia relativamente alle attività oggetto dell'Ordinativo Principale di Fornitura". Si chiede cortesemente di confermare, nella seconda ipotesi prevista qualora il concorrente intenda ricorrere al subappalto, che non sia richiesta, già in sede di presentazione dell'offerta, l'indicazione delle ditte qualificate cui saranno affidati tali servizi.

**Risposta**

Si veda errata corrige pubblicata in data 05/05/2014. In ogni caso, per qualsiasi attività/servizio si intenda subappaltare, nella fase di partecipazione alla gara (e, quindi, nella dichiarazione di cui al numero 16 dell'Allegato 1), non devono essere indicate le imprese subappaltatrici.

**87) Domanda**

Nel punto 2.1.2 della relazione tecnica (Allegato 2 - Offerta Tecnica) viene richiesta la descrizione degli "Scenari di adesione delle P.A.", il cui criterio di valutazione (j2), come indicato nel Disciplinare, è:

Scenari di adesione delle P.A. L'Offerente in relazione a quanto sviluppato al precedente punto a.1, e con riferimento alla tipologia di lotto alla quale partecipa (ordinario o accessorio) dovrà descrivere le diverse ipotesi di adesione delle Amministrazioni presenti nel lotto, sulla base delle quali ha stimato l'esaurimento del massimale. Il fornitore dovrà pertanto ipotizzare per ogni scenario la consistenza complessiva degli immobili gestiti ed in particolare, in relazione alla possibilità da parte delle Amministrazioni di scegliere quali servizi attivare, dovrà indicare le consistenze differenziate per servizio. L'Offerente dovrà quindi, per ognuna delle ipotesi effettuate, fornire i relativi dati di dettaglio inserendoli nelle tabelle presenti in "Allegato 2 - Offerta Tecnica".

Nel Disciplinare e, inoltre, riportato:

La presenza nella documentazione contenuta nella busta B di qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) di Carattere economico relativa all'offerta costituisca causa di esclusione dalla gara.

Alla luce di quanto richiesto la Scrivente pone in evidenza che per ipotizzare gli scenari e, quindi, l'esaurimento del massimale, deve considerare lo sconto fatto (altrimenti gli scenari descritti NON CORRISPONDERANNO MAI ALLA REALTA').

Ipotizzando gli scenari sulla base dello sconto fatto, però, si darà indicazione anche nella relazione tecnica dell'offerta economica essendo i mq direttamente proporzionali allo sconto fatto (ossia maggiore è lo sconto fatto, ovviamente maggiore sono i mq convenzionabili e maggiore è il numero delle PA convenzionabili).

La commissione, quindi confrontando i mq avrà la dimensione dello sconto ipotizzato dalle Concorrenti (quelle che hanno messo più mq avranno fatto lo sconto maggiore).

Si richiede pertanto se negli scenari da ipotizzare è necessario considerare il raggiungimento del massimale partendo dai prezzi a base d'asta SENZA SCONTO (scenari che, però, ribadiamo non troveranno rispondenza con la realtà in quanto non tengono conto dello sconto fatto e, quindi, non garantiranno il raggiungimento effettivo del massimale) oppure se negli scenari ipotizzati non dovranno essere menzionati i mq e le consistenze impiantistiche convenzionabili (punto 2.1.2) e le tabelle di cui all' Allegato 2 andranno inserite nella Busta C.

Per non dare, comunque, una dimensione dello sconto, nel secondo caso suddetto sarà necessario non inserire i mq e le consistenze delle P.A. presenti nel lotto (punto 2.1.1.) in quanto se nel punto 2.1.1 vengono indicate le consistenze delle Amministrazioni e nel punto 2.1.2 vengono indicati gli scenari dove si ipotizzano i convenzionamenti delle PA, indirettamente si fornisce anche le consistenze convenzionate.

Esempio:

nel punto 2.1.1 si dice che:

Amministrazione A: 800.000 mq

Amministrazione B: 500.000 mq

Nel punto 2.1.2 si dice che lo Scenario 1 prevede il convenzionamento dell' Amministrazione A e B per tutti i servizi. In questo caso si sta dicendo, quindi, che si stanno convenzionando 1.300.000 mq per tutti i servizi. Da ciò è deducibile lo sconto ipotizzato e quindi le problematiche suddette.

**Risposta**

Si vedano errata corrige e risposta alla domanda n° 39 contenuta nella prima tranches di risposte ai chiarimenti pubblicati in data 05/05/2014.

#### **88) Domanda**

In riferimento alle cauzioni provvisorie richieste al Punto g)- ART. 2 del Disciplinare di Gara: al suddetto punto vengono richieste le cauzioni provvisorie ai sensi dell'art. 75 (quindi il 2% dell'importo del lotto) con possibilità di ridurre l'importo al 50%, per le imprese in possesso di certificazione Iso 9001.

Gli importi delle suddette cauzioni però sembrano essere già stati dimezzati (essendo corrispondenti all' 1% dell'importo del Lotto).

Si chiede pertanto di confermare se:

1. gli importi indicati possono essere ulteriormente ridotti del 50% per le imprese in possesso di certificato ISO 9001

OPPURE

2. se gli importi indicati sono già quelli previsti per imprese in possesso di certificato Iso 9001 per i quali pertanto non è più consentita un'ulteriore riduzione al 50%.

**Risposta**

Si veda risposta alle precedenti domande nn° 43 e 53.

#### **89) Domanda**

In merito al requisito richiesto al punto III.2.2 b ii) Capacità economica e finanziaria - fatturato specifico per servizi di manutenzione degli impianti, poniamo il seguente quesito:

Per manutenzione si intende il fatturato relativo ai soli "canoni di manutenzione ordinaria" o il fatturato relativo anche alla "manutenzione correttiva, adeguativa e straordinaria"?

**Risposta**

Ai fini della dichiarazione in merito al richiamato requisito potranno essere considerati sia i fatturati realizzati per canoni, sia i fatturati realizzati per manutenzioni non soggette a canone. In ogni caso a prescindere dalla terminologia usata nel quesito (manutenzione ordinaria, correttiva, adeguativa e straordinaria), si precisa che, ai fini del soddisfacimento del requisito di cui al punto III.2.2 b ii), deve essere preso in considerazione il solo fatturato relativo a servizi di manutenzione degli impianti con esclusione di fatturati per costruzione e nuova installazione di impianti.

**90) Domanda**

Nella risposta al quesito n. 6 dei chiarimenti in data 05/05/2014, Vs. prot. n. 12048/2014, si afferma che “deve essere indicato il fatturato realizzato, complessivamente negli ultimi due esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del bando di gara e, quindi, approvati alla data del 19 marzo 2014”.

Poiché a quella data può accadere che imprese che partecipino in ATI, alcune abbiano approvato il Bilancio nell'anno 2013 ed altre no, è possibile utilizzare biennio diverso di riferimento all'interno della stessa ATI, in relazione all'approvazione del proprio bilancio?

Ad es.: impresa a) biennio 2011-2012, impresa b) biennio 2012-2013?

**Risposta**

La risposta è affermativa. Ciascuna impresa partecipante al RTI dovrà, infatti, fare riferimento ai bilanci degli esercizi dalla stessa approvati alla menzionata data.

**91) Domanda**

In merito alla gara in oggetto siamo a chiedervi se in caso di partecipazione di un consorzio stabile, quanto richiesto al punto d) pag. 20 del disciplinare di gara, possa essere sufficiente che venga presentato dalla/e consorziata/e esecutrice/i del servizio.

**Risposta**

Premesso che la finalità per cui si chiede la presentazione delle delibere dell'organo deliberativo di ciascuna consorziata è anche quella di verificare la natura di “Consorzio stabile” secondo quanto previsto nel comma 1 dell'art. 36 D. Lgs. 163/2006 (“*Si intendono per consorzi stabili quelli, in possesso, a norma dell'articolo 35, dei requisiti previsti dall'articolo 40, formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa*”), si considerano sufficienti le delibere (in copia autentica) delle imprese consorziate indicate come “esecutrici”, a condizione che le stesse soddisfino il requisito del numero minimo nonché le altre condizioni previste nel citato art. 36, comma 1, necessarie a confermare la natura di Consorzio stabile da parte del concorrente.

Così come richiesto al par. 5.3 del disciplinare di gara le delibere delle imprese consorziate devono essere presentate in copia autentica. Si precisa, pertanto, che in tutti i casi in cui, nella documentazione di gara, è richiesta la produzione della “copia della delibera” deve intendersi copia autentica.

**92) Domanda**

Si chiede di confermare che, in caso di partecipazione da parte di Consorzio stabile, il possesso dei requisiti richiesti deve ritenersi soddisfatto come di seguito riportato.

- Con riferimento alle dichiarazioni bancarie di cui al punto III.2.2. lett. a) del Bando di gara: possesso in capo al Consorzio stabile o, in alternativa, in capo alle consorziate per le quali il Consorzio dichiara di concorrere.
- Con riferimento al requisito di capacità economica-finanziaria di cui alla lettera b) del punto III.2.2 del Bando di gara: possesso in capo al Consorzio stabile o, in alternativa, quale somma in capo alle consorziate per le quali il Consorzio dichiara di concorrere.
- Con riferimento al requisito di capacità tecnica di cui al punto III.2.3. lett. c): possesso in capo al Consorzio stabile o, in alternativa, quale somma in capo alle consorziate per le quali il Consorzio dichiara di concorrere.

Alla luce della giurisprudenza amministrativa (ad es., cfr. TAR Lombardia, Sez. III, N. 0223612013 Reg. Prov. Coll.) è riconosciuta in capo al consorzio stabile, la facoltà di decidere come provare il possesso dei requisiti, se, cioè, con attribuzioni proprie e dirette del consorzio, oppure con quelle dei consorziati”. Infatti “il modulo del consorzio stabile, quale delineato dagli artt. 34 e 36 d.lgs. n. 163 del 2006, concretizza un'impresa operativa che fa leva sulla causa mutualistica e realizza, nella sostanza, una particolare forma di avalimento che poggia direttamente sul patto consortile e sulla causa mutualistica. Tali connotati del modulo organizzativo e gestionale in esame consentono al consorzio di avvalersi di qualsiasi contributo (in termini di requisito) dei consorziati, senza dover ricorrere allo strumento dell'avalimento ex art. 49 d.lgs. n. 163/2006, fermo restando che, in alternativa, il consorzio può qualificarsi con requisiti posseduti in proprio e direttamente”.

**Risposta**

Così come previsto al paragrafo 4.2 del Disciplinare di gara:

- 1) le dichiarazioni bancarie di cui al punto III.2.2. lett. a) del Bando di gara devono essere presentate *“dal consorzio medesimo o dalle imprese indicate quali concorrenti”*;
- 2) il requisito di capacità economica-finanziaria di cui alla lettera b) del punto III.2.2 del Bando di gara, deve essere posseduto e dichiarato dal consorzio *“o .... cumulativamente dalle consorziate indicate quali concorrenti”*;
- 3) il requisito di capacità tecnica di cui al punto III.2.3. lett. c) del Bando di gara deve essere posseduto e dichiarato *“dal Consorzio o da almeno una delle imprese indicate quali esecutrici”*. Lo stesso paragrafo 4.2 del Disciplinare di gara precisa, inoltre, che il requisito potrà altresì ritenersi soddisfatto qualora *“ .... nel caso di consorzi di cui all'articolo 34, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006, il Consorzio e/o le imprese indicate quali esecutrici, che eseguono i servizi per i quali detto requisito è richiesto, siano in possesso dell'iscrizione in fasce di qualificazione tali che la somma dei relativi singoli importi risulti almeno pari alla fascia “F”*.

### 93) Domanda

Si chiede di confermare che, nel caso di partecipazione da parte di Consorzio stabile, la copia della delibera dell'organo deliberativo di ogni consorzata può essere dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000.

#### Risposta

Si veda risposta alla domanda n. 91.

### 94) Domanda

Si chiede di specificare l'unità di misura utilizzata per la formulazione dell'offerta economica in relazione ai servizi di governo di cui al punto 1.1, essendo genericamente indicata Euro/mq.

#### Risposta

Il quesito non è chiaro. Ad ogni buon conto i servizi di governo prevedono diverse modalità di remunerazione tra cui quella indicata €/mq. Si precisa altresì che, per i servizi di governo che prevedono una remunerazione €/mq, così come specificato nel capitolato tecnico, la superficie di riferimento è quella lorda complessiva.

### 95) Domanda

In relazione al possesso del requisito relativo all'iscrizione all' Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, si chiede di precisare se è richiesta l'iscrizione ad una o più specifiche categorie, nonché, per ciascuna di esse, ad una o più classi.

#### Risposta

Si veda la risposta alla precedente domanda n° 48.

### 96) Domanda

Si domanda, gentilmente, di specificare se per la partecipazione alla gara d'appalto in oggetto in caso di ATI, sia possibile ottenere il raggiungimento della somma richiesta per la partecipazione attraverso la sommatoria del fatturato di facility management di cui alla colonna B pag. 6 del disciplinare con il fatturato di cui alle colonne C, manutenzione impianti e D servizi pulizia.

Ossia, nel caso in cui si verifichi l'ipotesi che l'impresa A, possiede fatturato per facility e le imprese B e C possiedono il fatturato una per manutenzione e una per pulizie, le stesse possono sommare i loro requisiti per la partecipazione in ATI?

#### Risposta

Il requisito di fatturato di cui al punto III.2.2, lettera b), punto (i) del bando di gara è alternativo rispetto ai (alla somma dei) requisiti di fatturato di cui al punto III.2.2, lettera b), punto (ii) del bando di gara: pertanto, con riferimento agli importi di fatturato riportati nella Tabella di cui al punto III.2.2, lettera b) del bando di gara per i singoli Lotti, il concorrente deve soddisfare l'importo di fatturato specifico di cui alla colonna B di detta Tabella o, in alternativa, la somma degli importi di fatturato specifico di cui alle colonne C e D della medesima Tabella.

### 97) Domanda

In relazione alla comprova del requisito di cui al punto III.2.2, lettera b) del Bando di gara, qualora la partecipante decidesse di presentare dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell' articolo 47 del D.P.R. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente, con allegata copia del documento di identità del sottoscrittore, attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione, si chiede di confermare che:

- la dichiarazione può essere resa dal Sindaco;
- la dichiarazione può essere resa dal Sindaco nominato successivamente alla chiusura dei due esercizi finanziari 2011 e 2012 (quindi, non ancora nominato alla data di chiusura dei due suddetti esercizi finanziari);

- la dichiarazione, in alternativa al Sindaco, può essere resa da Studio Professionale di Commercialista deputato al controllo contabile della società.

**Risposta**

Come espressamente indicato al capitolo 6 del Capitolato tecnico, una delle modalità di comprova del requisito di cui al punto III.2.2, lettera b), del Bando di gara consiste nella dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000 *“dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), con allegata copia del documento di identità del sottoscrittore, attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione”*. La dichiarazione dovrà essere resa dai soggetti preposti al controllo contabile della società al momento del rilascio della medesima dichiarazione.

**98) Domanda**

In caso di partecipazione a Consorzio stabile, si chiede di precisare se la dichiarazione, con la quale i consorziati hanno stabilito di operare in modo congiunto per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni, deve essere presentata da tutti i consorziati facenti parte del Consorzio o soltanto da quelli per i quali il Consorzio dichiara di concorrere in sede di gara.

**Risposta**

Si veda risposta alla precedente domanda n. 91.

**99) Domanda**

Ai fini del calcolo del fatturato riguardante il requisito di cui al punto III.2.2. (ii) del Bando di gara si chiede di confermare che, ai fini del conteggio del fatturato specifico per servizi di manutenzione degli impianti, possa essere preso in esame il fatturato per servizi di manutenzione degli impianti fotovoltaici.

**Risposta**

Si precisa che, ai fini del soddisfacimento del requisito di fatturato di cui al punto III.2.2 - lettera b) - punto (ii) - colonna C del Bando di gara, ovvero fatturato specifico per servizi di manutenzione degli impianti, sarà considerato esclusivamente il fatturato relativo alla manutenzione di impianti inerenti l'oggetto contrattuale e posti al servizio degli edifici. Pertanto la tipologia di fatturato indicata nel quesito potrà essere computata ai fini del soddisfacimento del requisito sopra menzionato qualora gli impianti siano posti al servizio degli edifici.

**100) Domanda**

Nel disciplinare di gara, capitolo 6 Lettera a punto 2 (pagina 57 di 99), viene richiesto di rappresentare “diverse ipotesi di adesione delle Amministrazioni presenti nel lotto”, si chiede se sia possibile rappresentare lo scenario di adesione che il concorrente ritiene più probabile o se sia invece necessario rappresentare al minimo due o più scenari.

**Risposta**

Così come previsto al par. 6 del disciplinare, con riferimento al criterio di cui alla lettera a), sarà oggetto di valutazione, tra l'altro, la capacità dell'offerente di individuazione dei possibili scenari di adesione delle Amministrazioni. L'Offerente dovrà, pertanto, descrivere, con la modalità di rappresentazione che ritiene più opportuna, le diverse ipotesi di adesione delle Amministrazioni presenti nel lotto, sulla base delle quali ha stimato l'esaurimento del massimale.

In merito vedasi anche errata corrige e le risposte alle domande nn. 39 e 40 contenute nella prima tranche di risposte ai chiarimenti pubblicati in data 05/05/2014.

**101) Domanda**

Con la presente si richiede un chiarimento formale relativo alla dicitura “Scheda consuntivo intervento” e alla dicitura “Scheda consuntivo attività”.

Nel Disciplinare di Gara, all'interno della Tabella relativa all'attribuzione dei punteggi (denominata “Tabella 2”) al punto f.4 si riporta:

“Scheda consuntivo intervento. Sarà valutata la modalità di elaborazione della scheda anche in relazione alla duplice modalità di erogazione dei servizi (“Facility Management” e “Facility Management Light”).

La dicitura “Scheda consuntivo intervento” compare esclusivamente nella griglia di valutazione, nell'Allegato 5 - Capitolato Tecnico, compare, invece, lo dicitura “Scheda consuntivo attività”, espressione che ricorre per tutto il documento.

Si richiede se la “scheda consuntivo attività” coincide con la “scheda consuntivo intervento” e, nel caso corrispondesse, quale dicitura bisogna ritenere valida ai fini della redazione del documento tecnico.

**Risposta**

Si conferma che per “scheda consuntivo intervento” si intende la “scheda consuntivo attività” di cui al par. 6.4.1.1 del Capitolato tecnico. Si precisa, pertanto, la denominazione da utilizzare è “scheda consuntivo attività” fermo restando

che ove fosse utilizzata la denominazione "Scheda consuntivo intervento" la stessa si intenderà riferita a "scheda consuntivo attività".

#### 102) Domanda

In merito alle modalità di erogazione Facility Management (FM) o Facility Management Light (FML) si richiede di chiarire la discrepanza tra quanto indicato a pagina 23 dell'Allegato 5 Capitolato Tecnico relativamente al set minimo dei servizi (PAR. 5.2.1) e quanto indicato a pagina 24, del medesimo capitolato, relativamente all'obbligo di utilizzo delle modalità FM o FML (PAR. 5.2.2).

Nel paragrafo 5.2.1. viene infatti indicato che per accedere alla modalità FML le Amministrazioni devono attivare almeno 3 servizi operativi (di cui almeno 1 manutentivo), mentre per la modalità FM ne devono attivare almeno 6 (di cui almeno 2 manutentivi). Nei servizi operativi sono esclusi servizi di Minuto Mantenimento Edile, Presidio Tecnologico e di Pulizia e Reperibilità.

Nel paragrafo 5.2.2 viene invece riportata la seguente tabella

Numero di servizi	Superficie immobile		
	< 2.000 mq	> 2.000 mq < 10.000 mq	> 10.000 mq
≤ 4 servizi	Facility Management Light	Nessun obbligo	Nessun obbligo
5 ≤ n° servizi ≤ 8	Nessun obbligo	Nessun obbligo	Nessun obbligo
> 8 servizi	Nessun obbligo	Nessun obbligo	Facility Management

Dove quindi, in caso di attivazione di un numero di servizi minore di 4 l'obbligo delle modalità di erogazione FML si ha solamente per le Amministrazioni con superfici < 2000 mq, mentre per le altre non vi è alcun obbligo (e quindi possono scegliere la modalità FM anche se non raggiungono il relativo set minimo riportato nel paragrafo 5.2.1 dove vengono richiesti almeno 6 servizi operativi). Analogamente in caso di attivazione di 5 servizi non vi è alcun obbligo per tutte le Amministrazioni e, quindi, queste potrebbero scegliere le modalità FM anche se non rispettano il vincolo del set minimo.

Pertanto se i limiti imposti nel par. "5.2.1 Set minimo di servizi" sono validi si chiede di chiarire gli obblighi indicati nella tabella suddetta o viceversa.

#### Risposta

Si veda risposta al precedente quesito n. 61.

#### 103) Domanda

Riscontriamo la documentazione di gara pubblicata dall'Amministrazione in indirizzo relativamente alla procedura in oggetto, e in particolare il paragrafo III.2.3) del bando di gara rubricato "Capacità tecnica", il quale, al punto c), prescrive, tra le condizioni di partecipazione, "il possesso dell'iscrizione nel Registro delle Imprese o all'Albo delle Imprese artigiane di cui alla legge n. 82/1994 e al D.M. n. 274/97 alla fascia F".

Chiediamo gentilmente di sapere se per tale requisito è consentito il ricorso all'istituto dell'avvalimento.

#### Risposta

Anche per tale requisito è consentito il ricorso all'istituto dell'avvalimento.

#### 104) Domanda

Da un'attenta lettura della Risposta alla Domanda 2) della "Risposta ai chiarimenti" si evince chiaramente che qualora un concorrente possieda contratti aventi per oggetto una moltitudine di attività e servizi operativi gli stessi possano essere tutti computati nel fatturato specifico per servizi integrati e/o multi servizi e/o facility management di cui alla Colonna B dell'art. III.2.2) lett. b) sub. (i) del Bando di gara al ricorrere di entrambe le seguenti imprescindibili condizioni;

l) che le attività ed i servizi operativi oggetto di tali contratti siano erogati in maniera integrata attraverso servizi di governo;

2) che tra le varie attività e servizi operativi vi sia almeno il servizio di pulizia o un servizio di manutenzione impiantistica,

Si chiede pertanto di confermare l'interpretazione logica in base alla quale: se i contratti relativi ai servizi energia che comprendono servizi di governo, la manutenzione impiantistica e la fornitura di combustibile e quindi soddisfano entrambe le condizioni sopra prospettate (1. avere il servizio di governo e 2. avere il servizio di manutenzione impiantistica) allora il complessivo fatturato dei contratti di servizi energia (comprensivo dei servizi di governo, la manutenzione impiantistica e la fornitura di combustibile) deve essere computato nella Colonna B dell'art. III.2.2) lett. b) sub. (i) del Bando di gara come fatturato specifico per servizi integrati e/o multi servizi e/o facility management

**Risposta**

Con riferimento all'ipotesi prospettata, si conferma che i contratti relativi ai "servizi energia" che comprendono servizi di governo, manutenzione impiantistica e fornitura di combustibile possono essere computati ai fini del soddisfacimento del requisito di cui al punto III.2.2. (i) del Bando di gara purchè soddisfino le seguenti condizioni:

- il servizio di manutenzione sia compreso tra quelli descritti al paragrafo 7.1 del capitolato tecnico;
- sia scorporata la quota di fatturato relativa alla fornitura di combustibile. A riguardo si faccia inoltre riferimento alla risposta n. 12 contenuta nella prima tranche di risposte ai chiarimenti pubblicata in data 05/05/2014.

**105) Domanda**

E' possibile cooptare una società per i servizi per una quota massima del 20,00%

**Risposta**

L'istituto della cosiddetta cooptazione, di cui all'articolo 92, comma 5 del D.P.R. n. 207/2010, è un istituto previsto e disciplinato dal legislatore con riferimento alle sole gare di lavori (contratti pubblici di lavori) e, peraltro, relativamente ai servizi messi a gara non ha alcuna pratica utilità o pertinenza. Si evidenzia, inoltre, che la *lex specialis* di gara non prevede in caso di partecipazione in Raggruppamento temporaneo di imprese quote minime di requisiti per le mandanti, né corrispondenza con la quota eseguita, richiedendo unicamente, in coerenza con la normativa vigente, che il RTI nel suo complesso, ma non i singoli componenti, posseggano i requisiti richiesti.

**106) Domanda**

Nel caso in cui un'impresa singola o le imprese che intendano riunirsi in associazione temporanea hanno i requisiti di partecipazione nella loro totalità, possono associare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento dell'importo complessivo dei servizi? Cioè si può ricorrere all'istituto della cooptazione?

**Risposta**

Vedasi risposta alla precedente domanda n. 105.

**107) Domanda**

Con riferimento alle cauzioni provvisorie, al punto III.1.1 del bando di gara si richiede che abbiamo durata pari alla durata dell'offerta - pertanto 270 giorni, invece nel disciplinare di gara alla pagina 22 dice che debbono avere validità fino al 14 dicembre 2014. Anche prendendo come base la prima data di scadenze per la presentazione delle offerte e cioè il 19 maggio i giorni fino al 14 dicembre non sono 270 ma circa 210.

Pertanto si chiede la durata effettiva che deve essere indicata sulle polizze, anche alla luce della proroga concessa"

**Risposta**

Vedasi risposta alla precedente domanda n. 73.

**108) Domanda**

Con riferimento al paragrafo 5.2.2 del Capitolato Tecnico, secondo la tabella esemplificativa, si evince che le Amministrazioni che intendessero attivare un n° di servizi  $\leq 4$  per un patrimonio di superficie complessiva compresa tra 2.000 mq e 10.000 mq o maggiore di 10.000 mq (1° riga, 2° e 3° colonna), si troverebbero in una situazione intermedia nella quale poter indifferentemente optare per la modalità Facility Management o Facility Management Light. Tale affermazione sembra tuttavia contraddirsi con il set minimo di servizi introdotto nel paragrafo 5.2.1 del Capitolato Tecnico, secondo cui per attivare la modalità di erogazione Facility Management dovranno essere attivati almeno 6 servizi. Così anche la seconda riga della suddetta tabella che fa riferimento alla eventualità di attivare un numero di servizi compresi tra 5 ed 8, sembrerebbe cadere nella stessa apparente contraddizione. Infatti anche in questo caso la scelta di attivare 5 servizi non rispetterebbe il set minimo previsto per la modalità Facility Management, quindi verrebbe meno la scelta ma si rientrerebbe nell'obbligatorietà di attivare soltanto la modalità Light. In merito siamo a chiedervi conferme e maggiori chiarimenti sulla corretta interpretazione dei paragrafi 5.2.1 e 5.2.2 riguardo alle condizioni stabilite per l'adesione alle modalità di adesione Facility Management e Facility Management Light.



**Risposta**

Si veda risposta alla precedente domanda n. 61.

**109) Domanda**

In caso di partecipazione di un consorzio stabile, le cauzioni devono essere intestate anche alle consorziate per le quali il consorzio concorre?

**Risposta**

In caso di consorzio stabile, le cauzioni devono essere intestate al consorzio.

**110) Domanda**

Premesso che:

il bando di gara al punto "111.1.1) Cauzioni e garanzie richieste", stabilisce l'obbligo per i concorrenti di prestare a garanzia dell'offerta una cauzione provvisoria rilasciata ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. 163/2006;

il Disciplinare di gara al punto 8.1.- "CAUZIONI DEFINITIVE", stabilisce che *"Ai fini della stipula della Convenzione, l'aggiudicatario di ciascun lotto dovrà prestare, ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006 una garanzia fideiussoria ..."*

nel medesimo art.8.1., pag. 91 del Disciplinare di gara, viene stabilito che le cauzioni definitive devono essere rilasciate *"nel rispetto del facsimile di cui all'Allegato 6- Modello 1 e 3 del Disciplinare e devono prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima - anche per il recupero delle penali contrattuali - entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta"*.

Nonostante il bando ed il disciplinare di gara, correttamente richiedano espressamente il rilascio delle cauzioni definitive solo ed esclusivamente ai sensi dell'art. 113 del codice appalti, il fac simile di cauzione definitiva al quale il disciplinare rinvia (Allegato 6), contiene ulteriori condizioni e impegni "extra codice" che il fideiussore dovrà prestare, non previste dall'art. 113.

Dette ulteriori condizioni sono:

L'impegno di garantire il puntuale ed esatto adempimento degli obblighi, anche futuri ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ.;

Alla richiesta di pagamento non potrà essere opposta alcuna eccezione dall'Istituto (punto 2 dell'Allegato 6);

L'Istituto non dovrà accertare il fondamento della richiesta di pagamento ma, a fronte del semplice ricevimento della lettera di richiesta da parte della Consip S.p.A. sarà obbligata ad eseguire il pagamento della somma richiesta (punto 3 dell'Allegato 6).

La rinuncia formalmente ed espressamente ai benefici, diritti ed eccezioni che le derivano dall'art. 1945 del Cod. Civ..

All'uopo si segnala che le condizioni sopraelencate - sottoposte al vaglio di numerose compagnie/imprese di assicurazione che hanno posto l'esplicito rifiuto al rilascio di cauzioni definitive contenenti tali condizioni - non sono previste né dall'art.113 del codice appalti, né sono contemplate tra le clausole del bando tipo dell'AVCP. Infatti l'AVCP ha stabilito che per i settori ordinari le cauzioni definitive che le stazioni appaltanti richiedono agli aggiudicatari l'impegno di prestare cauzione definitiva solo ed esclusivamente ai sensi dell'art.113 del D.lgs. 163/2006.

Tanto premesso si chiede di confermare se ai fini della stipula della Convenzione, l'aggiudicatario di ciascun lotto dovrà prestare, solo ed esclusivamente ai sensi dell'art.113 del D.Lgs. n. 163/2006 una cauzione definitiva in favore di Consip S.p.A. valida per tutta la durata della stessa e, comunque, fino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai Contratti di Fornitura.

Tanto premesso si chiede di confermare se ai fini della stipula della Convenzione, l'aggiudicatario di ciascun lotto dovrà prestare, solo ed esclusivamente ai sensi dell'art.113 del D.Lgs. n. 163/2006 una cauzione definitiva in favore di Consip S.p.A. valida per tutta la durata della stessa e, comunque, fino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai Contratti di Fornitura.

**Risposta**

Le cauzioni definitive richieste ai fini della stipula di Convenzioni ex art. 26 L. n.488/1999 s.m.i., a garanzia delle obbligazioni contrattuali che verranno assunte dal fornitore nei confronti delle Amministrazioni Contraenti con i singoli Contratti di Fornitura e per tutta la durata di questi ultimi, devono rispettare il fac-simile di cui all'Allegato 6 al Disciplinare di gara, il quale è conforme al dettato dell'articolo 113 del D.Lgs. n. 163/2006.

**111) Domanda**

Possedendo, a mero titolo esemplificativo, il 10% del requisito economico-finanziario richiesto dal punto III 2.2 lettera B, si intende partecipare in qualità di mandante ad un raggruppamento composto da altre due Aziende che possiedono complessivamente, il 90% del medesimo requisito. Si chiede di precisare se a fronte dell'ipotetico possesso nella sopradetta percentuale dello 0% del requisito economico-finanziario, è possibile eseguire i servizi appaltandi in una percentuale superiore, vista la modifica apportata dall'art. 1 comma 2 bis, lettera a), legge n. 135 del 2012, all'art 37, co 13 del d.lgs . 163/2006 in ordine alla necessaria corrispondenza tra quote di partecipazione e di esecuzione.

**Risposta**

Si veda la risposta alla precedente domanda n. 55. Si precisa, per completezza, che Il comma 13 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 163/2006, impone la corrispondenza tra quote di partecipazione al RTI e quote di esecuzione delle prestazioni solo *"Nel caso di lavori"*.

**112) Domanda**

Nel caso di aggiudicazione della procedura in oggetto a RTI costituendo, ai sensi del D.lgs. 163/2006 s.m.i., del D.P.R. 207/2010 s.m.i. e delle normative vigenti in materia di appalti pubblici, in particolare nel caso di appalto di servizi e forniture, le quote di "qualificazione, partecipazione, esecuzione" di ciascuna impresa raggruppata devono corrispondere? Ovvero: la quota di qualificazione deve essere uguale a quella di partecipazione che deve essere uguale a quella di esecuzione per ciascuna Impresa facente parte del costituendo RTI?

**Risposta**

Si vedano le risposte alle precedenti domande nn. 55 e 111.

**113) Domanda**

Nel caso di aggiudicazione della procedura in oggetto a RTI costituendo, ai sensi del D.lgs. 163/2006 s.m.i., del D.P.R. 207/2010 s.m.i. e delle normative vigenti in materia di appalti pubblici, in particolare nel caso di appalto di servizi e forniture, i componenti l'RTI, in fase esecutiva, possono costituire una Società Consortile (art. 93 del D.P.R. 207/2010, art. 2615 ter- 2472 e seguenti del Codice Civile) per realizzare una organizzazione comune dei mezzi necessari per soddisfare i requisiti di carattere organizzativo, strutturale ed operativo richiesti dalle caratteristiche del contratto acquisito ed avente per oggetto la vendita alle P.A. delle Convenzioni relative all'accordo quadro della citata procedura?

**Risposta**

Premesso che la procedura in oggetto non è relativa alla conclusione di un Accordo Quadro, né il suo oggetto attiene alla *"vendita alle P.A. delle Convenzioni"* (trattasi, bensì, di una gara avente ad oggetto la stipula, con l'aggiudicatario di ciascun Lotto, di una Convenzione, ai sensi dell'art. 26 Legge 488/99 e s.m.i., dell'art. 58 Legge 388/2000, del D.M. 24.02.2000 e del D.M. 2.05.2001), si precisa che la norma a cui fare riferimento ai fini della costituzione, dopo l'aggiudicazione, di una società - anche consortile - tra soggetti che hanno concorso alla gara in forma riunita o consorziata è l'articolo 276 del D.P.R. n. 207/2010 (non già l'articolo 93 del D.P.R. n. 207/2010 che trova applicazione in materia di lavori pubblici).

Pertanto, gli operatori economici che partecipano alla gara in RTI, in caso di aggiudicazione della stessa in loro favore, potranno costituire una società, anche in forma consortile: in tal caso detti operatori dovranno rispettare tutto quanto previsto dal citato articolo 276 del D.P.R. n. 207/2010 e, più in generale, quanto previsto al riguardo dall'ordinamento nazionale e comunitario.

**114) Domanda**

Nel caso di partecipazione alla procedura in oggetto, ed a maggior ragione di aggiudicazione, da parte di RTI costituendo, ai sensi del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. del D.P.R. 207/2010 s.m.i. e delle normative vigenti in materia di appalti pubblici, in particolare nel caso di appalto di servizi e forniture, è possibile che l'impresa mandataria (la cui quota di qualificazione/partecipazione/esecuzione, si ricorda, deve essere maggioritaria rispetto a quella delle mandanti) di detto RTI, qualificandosi con il requisito di capacità economico e finanziaria fatturato specifico "per servizi integrati e/o multiservizi e/o facility management, possa essere tale ovvero "mandataria dell'RTI costituendo" anche se dalla documentazione prodotta in sede di gara si evince che non è in grado di eseguire l'attività prevalente "servizi di pulizia".

**Risposta**

Posto che il quesito non è chiaro, si rimanda alle risposte alle precedenti domande nn. 55 e 67, nonché alle risposte alle domande nn. 20 e 21 contenute nella prima tranche di risposte ai chiarimenti pubblicata in data 05/05/2014.

**115) Domanda**

Nel caso di aggiudicazione della procedura in oggetto a RTI costituendo, ai sensi del D.lgs. 163/2006 s.m.i., del D.P.R. 207/2010 s.m.i. e delle normative vigenti in materia di appalti pubblici, in particolare nel caso di appalto di servizi e forniture, al verificarsi dell'impossibilità sopravvenuta della mandataria e/o di una delle mandanti di poter eseguire l'attività prevalente, venduta in convenzione ad una P.A. ed oggetto della citata procedura "servizi di pulizia", sia direttamente (ovvero con propria organizzazione e personale dipendente) che avvalendosi dell'istituto del "subappalto" art. 118 D.lgs. 163/2006, può cedere le quote di esecuzione ad un'impresa componente l'RTI se ciò comporta la modificazione delle quote di qualificazione/partecipazione/esecuzione definite nell'atto di aggiudicazione secondo quanto stabilito nella documentazione di gara e dalle normative vigenti in materia di appalti pubblici?

**Risposta**

Il quesito non attiene alla documentazione di gara. Ad ogni buon conto si evidenzia che le ipotesi di modifiche soggettive dei raggruppamenti sono esclusivamente quelle espressamente consentite dall'ordinamento giuridico, quali quelle previste e disciplinate dai commi 18 e 19 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 163/2006.

**116) Domanda**

*Considerato quanto riportato al punto 2.1 del disciplinare di gara e in particolare: “[...] Nel caso in cui il Concorrente che abbia richiesto di concorrere a più lotti, anche all’atto della comprova dei requisiti ai sensi dell’articolo 48, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., non risulti in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione ai predetti lotti, tenendo conto della forma con la quale il Concorrente stesso partecipa alla procedura di gara (impresa singola, R.T.I. o consorzio), verrà ammesso a partecipare unicamente al/i lotto/i per il/i quale/i possiede i requisiti in ragione dell’ordine di rilevanza economica di seguito indicato [...]”*, siamo a richiedere di confermare che sarà ammesso un RTI che intenda concorrere ad una serie di lotti seppure non in possesso dei requisiti di cui al punto III.2.2) lett. B del bando di gara determinati dalla somma di quanto richiesto per la partecipazione ai singoli lotti. In fase di comprova dei requisiti ai sensi dell’articolo 48 il concorrente potrà infatti aggiudicarsi esclusivamente i lotti per i quali potrà dimostrare il possesso dei requisiti richiesti. Si chiarisce meglio quanto sopra richiesto con un esempio: Il raggruppamento di concorrenti è in possesso del seguente fatturato specifico di cui al punto III.2.2) lett. B del bando di gara Colonna B di 77.000.000 euro. Potrà partecipare ai lotti 1-2-3 (seppure la sommatoria dei requisiti di cui al citato punto III.2.2) lett. B colonna B risulti essere pari a 105.750.000 euro)? Risultando eventualmente primo in graduatoria in tutti i lotti di partecipazione 1-2-3, sarà in grado di comprovare i requisiti prescritti e pertanto risultare aggiudicatario dei soli lotti 1 e 3 anche in relazione all’Ordine di Rilevanza indicato nel disciplinare di gara. In questo modo il concorrente avrà la maggior probabilità di aggiudicarsi il singolo lotto (partecipando ad un numero maggiore di lotti) e la stazione Appaltante beneficerà della massima concorrenza tra le aziende.

**Risposta**

Così come chiaramente previsto al citato par. 2.1 del disciplinare di gara: *“Con riferimento alle condizioni minime di partecipazione di cui al punto III.2 del Bando di gara, il Concorrente che intenda partecipare a più lotti, fatto salvo l’obbligo di possedere tutti gli altri requisiti di cui al menzionato punto III.2 del Bando di gara, dovrà possedere il requisito di partecipazione di cui al punto III.2.2 lettera b) del Bando di gara in misura almeno pari alla somma di quanto richiesto per la partecipazione ai singoli lotti, ciò tenendo conto della forma con la quale il soggetto partecipa (impresa singola, impresa mandataria, impresa mandante, etc.)”*.

Pertanto, nell’esempio riportato nel quesito, il concorrente, non possedendo i requisiti richiesti per la partecipazione a tutti i lotti ivi indicati (1, 2 e 3), verrà ammesso a partecipare unicamente al/i lotto/i per il/i quale/i possiede i requisiti in ragione dell’ordine di rilevanza economica indicato al sopra richiamato paragrafo del disciplinare, quindi, nel caso specie, ai lotti 3 e 1.

**117) Domanda**

Si chiede di confermare che un fatturato generato da commesse aventi ad oggetto la manutenzione di reti di comunicazione sia considerato conforme a quanto richiesto al punto III.2.2) lett. B del bando Colonna C.

**Risposta**

La tipologia di fatturato indicata è da ritenersi conforme purché le reti di comunicazione siano poste al servizio degli edifici e siano inerenti l’oggetto contrattuale.

**118) Domanda**

In riferimento all’errata corrige del numero 20 dell’Allegato 1 si chiede quanto segue:

È necessario riportare tutti i punti dell’errata corrige nell’Allegato 1?

**Risposta**

Si conferma che il punto 20 dell’Allegato 1 deve intendersi sostituito con quanto previsto dalla errata corrige pubblicata in data 05/05/2014, nella quale sono riportate due (macro) dichiarazioni tra loro alternative: pertanto, il concorrente, individuata quella tra le due (macro) dichiarazioni alternative che corrisponde alla propria situazione, dovrà riportare il testo integrale della stessa.

**119) Domanda**

La nostra Azienda è Iscritta all’Albo Nazionale Gestori ambientali per Il commercio e/o l’intermediazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi senza detenzione degli stessi (categoria 8 classe D) e solitamente si appoggia ad altre aziende per le attività di raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento/recupero dei rifiuti. Stante quanto sopra evidenziato è necessario riportare comunque sull’Allegato 1 il numero di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per l’intermediazione dei rifiuti, indicando la categoria e la data del rilascio? Ed inoltre avendo l’iscrizione all’Albo per l’intermediazione dei rifiuti e dovendo necessariamente subappaltare le attività sopra citate di cui

L'Impresa è totalmente carente, si ricade nella condizione Indicata al punti (i), (ii) e (iii) dell'errata corrige oppure nella condizione degli ultimi 2 punti Indicati con le lettere (i) e (ii)?

**Risposta**

L'operatore economico in possesso dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per la sola categoria afferente all'intermediazione rientra nell'ipotesi di cui alla dichiarazione - tra le due, tra loro alternative, riportate al numero 20 dell'Allegato 1 al Disciplinare di gara - che contiene i punti (i), (ii) e (iii): resta fermo che detto operatore economico sarà, comunque, tenuto ad affidare in subappalto tutte le attività raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento/recupero dei rifiuti che, in caso di aggiudicazione di uno o più lotti di gara, dovranno essere svolte in esecuzione della relativa Convenzione e, quindi, degli Ordinativi Principali di Fornitura e relativi Atti Aggiuntivi ricevuti dalle Amministrazioni contraenti.

**120) Domanda**

Disciplinare di Gara pag.20 lettera d)

"In caso di partecipazione in consorzio stabile, copia della delibera dell'organo deliberativo di ogni consorziata, dalla quale si evinca la volontà di operare in modo congiunto per un periodo non inferiore a 5 anni di cui al successivo paragrafo 4 del presente Disciplinare"

Si chiede conferma che, in assenza di delibera del CdA della consorziata, per organo deliberativo monocratico (Amministratore Unico) o in quanto l'adesione al Consorzio rientra fra i poteri di un soggetto (Consigliere Delegato) senza che abbia necessità di espressa autorizzazione/delibera da parte del Consiglio d'Amministrazione, si possa allegare la richiesta di adesione della consorziata, contenente l'accettazione dello Statuto e del Regolamento Interno del Consorzio.

**Risposta**

In tali ipotesi potrà essere allegata *"la richiesta di adesione della consorziata, contenente l'accettazione dello Statuto e del Regolamento Interno del Consorzio"*, purché accompagnata da documentazione "ufficiale" (Statuto, Delibere del Consiglio di Amministrazione) idonea ad attestare in modo chiaro che il soggetto firmatario ha, senza necessità di condivisione/accettazione da parte di un altro organo societario, i poteri necessari per aderire a Consorzi.

**121) Domanda**

Nel caso in cui una impresa decida di partecipare in ATI con altre due imprese (una capogruppo e un'altra mandante), le quali oltre a coprire l'intero requisito di partecipazione per la loro quota, hanno entrambe possibilità di cedere una parte in più del loro fatturato in avvalimento, si domanda se la terza impresa, possa ottenere in avvalimento il 10% del requisito di una impresa (capogruppo) ed un altro 10% dalla seconda impresa (altra mandante).

**Risposta**

Premesso che in caso di RTI non è prescritto in capo alle singole mandanti il possesso di una percentuale minima di requisiti economici (quindi, non si comprende per quale motivo l'impresa mandante dovrebbe avvalersi di requisiti economici dalle altre imprese del RTI: si vedano anche le risposte alle precedenti domande nn. 55 e 111), si veda la risposta alla domanda n. 5 contenuta nella prima tranche di risposte ai chiarimenti pubblicata in data 05/05/2014.

**122) Domanda**

In merito a quanto specificato nel disciplinare di gara alle pagine 63, punto j.10/e.1 relativamente alla progettazione e pianificazione dei servizi manutentivi

PIANO DI SUPPORTO ALLA P.A. PER L'OTTIMIZZAZIONE ED IL CONTROLLO DELLA DOMANDA	
j.10	e.1
<b>Progettazione e pianificazione dei servizi manutentivi</b> In funzione delle classificazioni di cui al precedente punto a.1 e <u>delle variabili costituite dalla scelta della modalità di erogazione dei servizi, dall'eventuale utilizzo del servizio di presidio tecnologico e dell'eventuale stanziamento dell'importo forfetario a consumo,</u> saranno valutate le logiche e le modalità con cui l'Offerente intende <u>progettare e pianificare gli Ordinativi principali di Fornitura</u> relativamente ai servizi manutentivi. <u>Saranno quindi valutate le diverse configurazioni degli Ordinativi che l'Offerente descriverà in relazioni alle variabili sopra indicate.</u>	

Si evidenzia che le variabili costituite dalla scelta della modalità di erogazione, dall'eventuale utilizzo del servizio di presidio e dall'eventuale stanziamento dell'importo forfetario a consumo non dipendono esclusivamente dai servizi di manutenzione e quindi non è possibile, sulla base di tali variabili pianificare e progettare i servizi manutentivi indipendentemente dagli altri servizi oggetto di convenzione. Ad esempio, se consideriamo esclusivamente i servizi manutentivi nel caso in cui un'Amministrazione richiedesse l'attivazione solamente di 2 servizi manutentivi non si potrebbe procedere al convenzionamento se ragionassimo solamente sui servizi manutentivi, mentre se considerassimo anche l'attivazione dei servizi non manutentivi avremmo la possibilità di attivare la convenzione in modalità Facility Management Light (con l'attivazione da 1 a 3 servizi non manutentivi) e anche in modalità Facility Management (con

l'attivazione di almeno 4 servizi non manutentivi) e, quindi, l'attivazione o meno del presidio tecnologico. Per progettare e pianificare gli ordinativi principali di fornitura è necessario, quindi, considerare anche i servizi di pulizia e di igiene ambientale e gli altri servizi. Le configurazioni possibili degli ordinativi (per le quali l'offerente viene valutato) sono quindi funzione anche dei servizi non manutentivi attivabili.

Analogamente per il criterio j.11/e.2 a pagina 64 relativamente alla progettazione e pianificazione dei servizi di pulizia e igiene ambientale)

PIANO DI SUPPORTO ALLA P.A. PER L'OTTIMIZZAZIONE ED IL CONTROLLO DELLA DOMANDA	
j.11	e.2

**Progettazione e pianificazione dei servizi di pulizia ed igiene ambientale** In funzione delle classificazioni di cui al precedente punto a.1 e della variabile costituita dall'eventuale utilizzo del servizio di presidio di pulizia, saranno valutate le logiche e le modalità con cui l'Offerente intende progettare e pianificare gli Ordinativi principali di Fornitura relativamente ai servizi di pulizia e igiene ambientale, Saranno quindi valutate le diverse configurazioni degli Ordinativi che l'Offerente descriverà in relazioni alle variabili sopra indicate.

Vengono richieste e valutate le modalità e le logiche di progettazione e pianificazione degli ordinativi e le diverse configurazioni possibili in funzione della variabile costituita dall'utilizzo del presidio di pulizia, variabile che dipende dalla modalità di erogazione (il presidio, salvo eccezioni, è attivabile solo per la modalità Facility Management) e quindi dai servizi manutentivi richiesti. Si evidenzia, inoltre, che anche per i servizi di pulizia ed igiene ambientale è stanziabile un importo a consumo, variabile che influenza la configurazione dell'OPF. Nei due criteri suddetti, inoltre, non vengono menzionati gli altri servizi (Reception, Facchinaggio Interno, Facchinaggio esterno e trasloco), ma le configurazioni degli OPF dipendono anche da questi. Per lo più si ricorda che lo stanziamento dell'importo a consumo è **obbligatorio nel caso di attivazione dei servizi di facchinaggio interno e di facchinaggio esterno e trasloco.** Anche nel PSO da presentare all'Amministrazione la pianificazione dei servizi manutentivi e dei servizi di pulizia ed igiene ambientale è suddivisa in due sezioni diverse, ma in fase di redazione del PSO, avendo a disposizione la richiesta di attivazione dei servizi da parte dell'Amministrazione richiedente (espressa attraverso RPF) si possono elaborare diverse configurazioni possibili relativamente ai soli servizi manutentivi già sapendo quali sono i servizi non manutentivi richiesti. Viceversa si possono individuare le diverse configurazioni possibili relativamente ai servizi non manutentivi conoscendo quali sono i servizi manutentivi richiesti. Ad esempio se l'Amministrazione richiede l'attivazione di 3 servizi di manutenzione e 3 servizi di pulizia ed igiene ambientale possiamo, nell'ambito della pianificazione dei servizi manutentivi, prevedere nelle varie configurazioni possibili l'attivazione del presidio tecnologico (perché con l'attivazione di 3 servizi manutentivi e di 3 servizi non manutentivi si può scegliere la modalità Facility Management). Analogamente nella pianificazione dei servizi di pulizia ed igiene ambientale si possono prevedere configurazioni con il presidio di pulizia. Nel disciplinare viene, però, richiesta la modalità di progettazione dell'OPF e le varie configurazioni possibili sia nell'ambito della pianificazione dei servizi manutentivi che in quella dei servizi di pulizia ed igiene ambientale, ma per far ciò si deve, nell'ambito della pianificazione dei servizi manutentivi prevedere anche una configurazione dei servizi non manutentivi, nell'ambito della configurazione dei servizi di pulizia ed igiene ambientale è necessario ipotizzare una configurazione dei servizi manutentivi. Se è corretta la nostra interpretazione, si richiede per una chiarezza espositiva e per evitare di ripetere gli stessi ragionamenti in entrambi i criteri suddetti, di unire i criteri in un unico criterio che riguarda la pianificazione dei servizi (manutentivi e non), le modalità e le logiche di pianificazione e progettazione degli OPF e le diverse configurazioni possibili in funzione delle variabili suddette (modalità di erogazione, attività del presidio tecnologico, attivazione del presidio di pulizia, stanziamento dell'importo a consumo).

Si chiede, inoltre, di inserire anche la pianificazione degli altri servizi (reception, facchinaggio interno e facchinaggio esterno e trasloco) in quanto anche l'attivazione di questi servizi influenzano la configurazione degli OPF. Viceversa si richiede di eliminare dai criteri di valutazione le modalità di progettazione e pianificazione degli OPF e le diverse configurazioni degli ordinativi possibili in quanto, come detto precedentemente, gli OPF riguardano tutti i servizi richiesti, ovvero di spiegare cosa deve essere descritto nei criteri suddetti, eventualmente anche facendo un esempio concreto.

Si richiede, infine, perché nell'ambito del PSO da presentare all'Amministrazione non devono essere considerati gli altri servizi (reception, facchinaggio interno ed esterno). Come indicato nel capitolato (Paragrafo 5.5.2), infatti, il PSO deve contenere le diverse configurazioni possibili dei servizi manutentivi, le diverse configurazioni possibili del servizio di pulizia ed igiene ambientale e la configurazione ottimale da presentare all'Amministrazione che deve tener conto solamente delle configurazioni manutentive e del servizio di pulizia e di igiene ambientale. Se così fosse il PSO e, in genere il PDA, risulterebbe privo degli eventuali costi relativi agli altri servizi. Nel caso in cui si ritenesse opportuno non inserire importi a consumo per i servizi manutentivi e di pulizia ed igiene ambientale la configurazione ottimale sarebbe priva di importo a consumo (per come è stato previsto il PSO), come dovrebbe essere gestita la richiesta di attivazione dei servizi di facchinaggio interno ed esterno, non avendo possibilità di inserire la configurazione di detti servizi nel PSO e quindi il relativo importo a consumo?

#### **Risposta**

Premesso che quanto richiesto non si configura quale richiesta di chiarimenti alla documentazione di gara, ad ogni buon conto, si ricorda che, come indicato al paragrafo 5.5.2. del Capitolato Tecnico, lo scopo del PSO è “supportare le Amministrazioni nella corretta identificazione del proprio effettivo fabbisogno in termini di servizi da ordinare, modalità di erogazione, e personalizzazione”. In particolare nel PSO e nei criteri a cui si fa riferimento è richiesto di analizzare separatamente questi due gruppi di servizi (servizi manutentivi, da una parte, e servizi di pulizia, dall'altra parte), poiché gli stessi rappresentano, in termini di valore economico e di possibilità di personalizzazione, i due principali ambiti di ottimizzazione.

#### **123) Domanda**

Nell'Allegato 5 - Capitolato Tecnico, pagina 56, paragrafo “**6.3.1.1 Gestione delle chiamate**”, si asserisce: “La gestione delle chiamate deve, inoltre, riguardare almeno le seguenti tipologie di chiamate opportunamente codificate:

- a) richieste di attività straordinarie;
- b) ricezione degli ODA approvati dal Supervisore;**
- c) chiarimenti sulle modalità di invio e di formalizzazione degli ODA;
- d) informazioni relative allo stato delle richieste e delle eventuali attività (in corso o programmate);
- e).....”

Secondo quanto descritto riguardo “**l'iter autorizzativo**” degli ODA a pagina 39 dello stesso capitolato, **il Supervisore decide di svolgere un'attività straordinaria, “approvando l'ODA così come predisposto dal Fornitore ed inviandolo sottoscritto per accettazione”**.

Sulla base delle suddette dichiarazioni, si chiede se il punto b) è un refuso e quindi non è da considerarsi tra le tipologie di chiamate che possono arrivare al Call Center ovvero, in caso contrario, si chiede di chiarire che cosa si intenda per ricezione dell'ODA (approvati dal supervisore) tramite chiamata.

#### **Risposta**

Il call center prevede la ricezione di fax. Pertanto, attraverso il fax, le Amministrazioni pubbliche possono trasmettere i documenti ufficiali quali ad esempio gli ODA.

#### **124) Domanda**

In relazione all'art. 8, punto 8.1 CAUZIONI DEFINITIVE, ed in particolare in relazione al seguente passaggio:

“Tuttavia, sulla base di quanto prescritto dall'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, l'importo delle garanzie fideiussorie prestate in favore di ogni singola Amministrazione Contraente (quindi, sia con riferimento agli Ordinativi Principali di Fornitura, sia con riferimento agli Atti aggiuntivi), è aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% nel caso in cui il ribasso rispetto alla base d'asta sia superiore al 10% della medesima, mentre l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% ove il ribasso rispetto alla base d'asta sia superiore al 20% della medesima”

si chiede di confermare che il ribasso da considerare ai fini dell'aumento dell'importo delle cauzioni sia il ribasso medio risultante dall'offerta economica presentata in sede di gara dal concorrente. In tal caso si chiede cortesemente di pubblicare la formula da utilizzare per il calcolo del medesimo al fine di poter stimare correttamente l'incidenza delle cauzioni definitive.

#### **Risposta**

Si precisa che il ribasso da considerare ai fini dell'aumento dell'importo delle cauzioni è il ribasso medio pesato calcolato sui soli servizi operativi.

#### **125) Domanda**

Con riferimento al disciplinare di gara Capitolo 2 pag. 20 lett. d)

“*in caso di partecipazione in consorzio stabile, copia della delibera dell'organo deliberativo di ogni consorziata, dalla quale si evinca la volontà di operare in modo congiunto per un periodo non inferiore a 5 anni di cui al successivo paragrafo 4 del presente Disciplinare*”;

e Capitolo 4.1 pag. n.32

“*I consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006, sono tenuti ad indicare, nell'Allegato 1 al presente disciplinare, se e per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla presente gara in qualsiasi altra forma (individuale o associata), pena l'esclusione dalla procedura stessa sia del consorzio che dei consorziati e l'applicazione dell'art. 353 del codice penale. È ammessa, senza limitazione, la partecipazione dei consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006. Per quanto riguarda i consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettera c) del detto Decreto, è necessario che i consorziati abbiano stabilito (con delibera dei rispettivi organi deliberativi, da produrre nella busta “A - Documenti”), di operare in modo congiunto per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni”*”.

Chiediamo se è sufficiente allegare la delibera delle sole Consorziato indicate come affidatarie, o siamo tenuti ad allegare la delibera di tutte le Consorziato facenti parte del Consorzio.

**Risposta**

Si veda la risposta alle precedenti domande nn. 91 e 120.

**126) Domanda**

Al paragrafo 7.1.11.3.2 si cita “le attività straordinarie sono remunerate attraverso la corresponsione di un corrispettivo extra canone”; sempre al medesimo paragrafo si cita “pertanto il costo delle attività straordinarie sarà determinato moltiplicando le ore di presidio richieste per i prezzi unitari” si domanda come devono essere remunerati gli importi extra canone (manodopera e forniture) in caso di attività svolte dal servizio di presidio.

**Risposta**

Si chiarisce che il paragrafo indicato si riferisce alla possibilità di ordinare extra canone ulteriori ore di personale di presidio. In caso di attività straordinarie relative ai servizi manutentivi eseguite dal personale di presidio, sia lo stesso ordinato a canone o richiesto extra canone per particolari opportunità/necessità, dal corrispettivo dovuto per tali attività straordinarie di manutenzione dovrà essere dedotto il costo della manodopera.

**127) Domanda**

Si chiede a codesta spettabile Consip di confermare che non esiste un tetto limite di stanziamento extra canone per OPF attivato sulla convenzione.

**Risposta**

Si conferma che l'importo forfetario a consumo di cui al paragrafo 5.7.2.2.1, necessario per poter richiedere qualsiasi tipo di attività straordinaria che preveda la corresponsione di un corrispettivo extra canone, potrà essere liberamente stanziato dalla P.A. in funzione delle proprie esigenze.

**128) Domanda**

Con riferimento alla gara in oggetto, siamo con la presente a chiedere una delucidazione ulteriore relativamente alla quesito n° 32 dei chiarimenti pervenuti a mezzo fax in data 05.05.2014 e relativa risposta:

in considerazione del fatto che la nostra società è in possesso della certificazione di qualità, qualora aggiudicataria, l'importo della cauzione definitiva, come da voi esemplificato, sarà di € 125.000,00 (€ 250.000 / 2) o di € 150.000,00 (quindi € 200.000/2 + € 50.000 di cauzione base)?

**Risposta**

Fermi restando i modi e le forme previsti al paragrafo 8.1 del presente Disciplinare per la fruizione del beneficio della riduzione del cinquanta per cento della cauzione definitiva, l'importo sul quale deve essere applicata detta riduzione è l'importo finale della garanzia; quindi, nell'esempio citato quello di euro 250.000,00 (che, pertanto, potrà essere dimezzato).

**129) Domanda**

Riferimento punto 111.1.1) del Bando di gara - art. 2 lettera !l) dal Disciplinare di Gara

Si chiede conferma che gli importi delle cauzioni provvisorie da rendere all'atto della presentazione dell'offerta per ciascun lotto a cui il concorrente partecipa, possano essere ridotti, come stabilito, ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs 163/2006 in quanto, da una verifica effettuata, ci risulta che gli stessi siano già stati calcolati con la riduzione prevista dall'art. 75 suddetto.

**Risposta**

Si vedano le risposte alle precedenti domande nn. 43 e 53.

**130) Domanda**

Riferimento 111.2.3- lettera b) del Bando di gara

Si chiede se, in caso di R.T.I., in merito al possesso delle abilitazioni previste dal D.Lgs 37/2008, nel caso in cui una società mandante abbia una limitazione su una lettera specifica di abilitazione, possa essere inteso che il R.T.I. assolva comunque, nel suo insieme il requisito richiesto e che la stessa mandante possa eseguire le attività designate con esclusione di quelle carenti della relativa abilitazione.

**Risposta**

La domanda non è chiara. In ogni caso, così come espressamente previsto al paragrafo 4.1 del Disciplinare di gara, in caso di RTI il requisito di cui al punto III.2.3, lettera b) del Bando di gara deve essere posseduto da “almeno un'impresa costituente il RTI” e che, in ogni caso, “l'attività oggetto della singola qualificazione/abilitazione potrà essere svolta unicamente da imprese in possesso della qualificazione/abilitazione stessa”: pertanto, fermo restando che il RTI nel suo complesso deve possedere le abilitazioni “previste dal D.Lgs. n. 37/2008 per tutti gli impianti

indicati nell'art. 1 del medesimo decreto", ciascun operatore economico che partecipa al RTI potrà eseguire soltanto le prestazioni per le quali è in possesso della relativa abilitazione.

**131) Domanda**

Riferimento 111.2.2) del Bando di Gara

Si chiede conferma che i Fatturati specifici richiesti possano essere stati realizzati con servizi svolti presso Strutture ed Enti Pubblici e Privati.

**Risposta**

Si veda la risposta alla precedente domanda n. 44.

**132) Domanda**

Con riferimento alla gara d'appalto riportata in oggetto e alle risposte ai chiarimenti del 05/05/2014 (Prot. 12044/2014), in particolare alla risposta alla domanda n. 23, si chiede conferma della possibilità di inserire nella Busta B - Offerta Tecnica come Allegati documenti cartacei in formati diversi daii'A4 purché ripiegati in formato DIN A4 o DIN A3.

**Risposta**

Si ribadisce quanto riportato nella risposta alla domanda n. 23 contenuta nella prima tranche di risposte ai chiarimenti pubblicati in data 05/05/2014. Pertanto, gli eventuali Allegati devono essere presentati solo su fogli di formato DIN A4 o DIN A3, e non di formato maggiore, ancorché ripiegati.

**133) Domanda**

In riferimento al punto III.2.2) lett. ii) Capacità tecnica del bando di gara si chiede di confermare che, ai fini della dimostrazione relativa al fatturato specifico per servizi di manutenzione degli impianti, può essere utilizzato il fatturato realizzato per la manutenzione edile.

**Risposta**

Si precisa che, ai fini del soddisfacimento del requisito di fatturato di cui al punto III.2.2 - lettera b) - punto (ii) - colonna C del Bando di gara, ovvero fatturato specifico per servizi di manutenzione degli impianti, sarà considerato esclusivamente il fatturato relativo alla manutenzione di impianti posti al servizio degli edifici. Pertanto la tipologia di fatturato indicata nel quesito non potrà essere computata ai fini del soddisfacimento del requisito sopra menzionato.

**134) Domanda**

Si chiede di confermare che un contratto di pulizia ed ausiliario può considerarsi quale prestazione di multiservizi così come specificato al punto punto III.2.2) lett. i) Capacità tecnica del bando di gara.

**Risposta**

Si veda risposta alla domanda n. 2 contenuta nella prima tranche di risposte ai chiarimenti pubblicati in data 05/05/2014.

Nel caso di specie ai fini del soddisfacimento del requisito di capacità economica di cui al punto III.2.2 - lettera b) - punto (i) - colonna B del Bando di gara, ovvero fatturato specifico per servizi integrati e/o multiservizi e/o facility management, potrà essere considerata la tipologia di fatturato indicata nella domanda a condizione che:

- le attività ed i servizi operativi oggetto di tale contratto siano erogati in maniera integrata attraverso servizi di governo;
- i servizi oggetto del contratto siano compresi tra quelli descritti al paragrafo 7 del Capitolato.

Nel caso in cui si tratti di fatturato relativo all'esecuzione di un contratto avente ad oggetto più servizi di cui alcuni non compresi tra quelli oggetto di gara potrà essere considerata solo ed esclusivamente la quota parte di detto fatturato relativa ai servizi oggetto di gara, come descritti al paragrafo 7 del Capitolato.

**135) Domanda**

In relazione alla procedura in oggetto si richiede cortesemente conferma che le cauzioni provvisorie richieste al punto III.1.1 del bando di gara possano essere rilasciate da Confidi quale società iscritta all'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs 385/1993 ex art 155 comma 4 del medesimo D.Lgs.

**Risposta**

Sono ammessi quali fideiussori, oltre agli istituti bancari ed assicurativi, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993; per i confidi vale quanto stabilito all'art. 10, comma 8, del D.Lgs. n. 141/2010. In ogni caso, i fideiussori sono ammessi qualora svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

**136) Domanda**



In riferimento a quanto richiesto a pagina 5 del disciplinare di gara relativamente alla creazione del PassOE da inserire nella busta A documentazione, si è riscontrato che all'inserimento del CIG relativo al lotto al quale si vuole partecipare il sistema restituisce il seguente messaggio: "il CIG indicato non è gestito dal sistema AVCPass" rendendo di conseguenza impossibile proseguire nella procedura. Utilizzando la ricerca avanzata, la gara viene invece intercettata, ma non si riesce a selezionarla.

In riferimento a quanto esposto si chiede cortese riscontro su come dover procedere per assolvere a quanto richiesto nel disciplinare di gara.

**Risposta**

Si veda la risposta alla precedente domanda n. 85.

Direzione Sourcing  
*Ing. Stefano Tremolanti*  
(Il Direttore)